

2015

# La Biografia di Graziano, il Padre del Diritto Canonico

Kenneth Pennington

*The Catholic University of America, Columbus School of Law*

Follow this and additional works at: <http://scholarship.law.edu/scholar>

 Part of the [Medieval History Commons](#)

---

## Recommended Citation

Kenneth Pennington, La Biografia di Graziano, il Padre del Diritto Canonico, 25 RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO COMUNE 25 (2014-15).

This Article is brought to you for free and open access by CUA Law Scholarship Repository. It has been accepted for inclusion in Scholarly Articles and Other Contributions by an authorized administrator of CUA Law Scholarship Repository. For more information, please contact [edinger@law.edu](mailto:edinger@law.edu).

KENNETH PENNINGTON

## La biografia di Graziano, il Padre del diritto canonico

“Chi era Graziano?”, si chiedeva John T. Noonan Jr. all’inizio del suo classico saggio sulla biografia del “Padre del diritto canonico”. E continuava<sup>1</sup>:

Che Graziano fu l’autore della *Concordia discordantium canonum*; che fu un maestro a Bologna; che fu un monaco; e che fu Camaldolese sono asserzioni fatte da tutti gli storici del diritto canonico del sec. XX. Che nel 1159 era morto è spesso aggiunto come un fatto, che la sua scuola era nel monastero dei Santi Felice e Naborre è talvolta affermato come cosa certa o probabile, e che era nato a Ficulle vicino a Carraria o a Chiusi è occasionalmente notato come cosa probabile. Una storia autorevole aggiunge che egli si era probabilmente formato come monaco a Classe,

\* Kelly-Quinn Professor of Ecclesiastical and Legal History, The Columbus School of Law and the School of Canon Law, The Catholic University of America, Washington, DC.

\*\* Versione rielaborata del saggio in lingua inglese pubblicato in *Villanova Law Review* 59.4 (2014) 679-706. Ringrazio Orazio Condorelli per aver tradotto il testo e per le osservazioni e i consigli che lo hanno migliorato.

<sup>1</sup> ‘Gratian Slept Here: The Changing Identity of the Father of the Study of Canon Law’, *Traditio* 35 (1979) 145-172, a p. 145: “That Gratian was the author of the *Concordia discordantium canonum*; that he was a teacher at Bologna; that he was a monk; and that he was a Camaldolese are assertions made by all twentieth-century historians of canon law. That he was dead by 1159 is also often added as a fact, that his school was at the monastery of Saints Felix and Nabor is sometimes stated as certain or probable, and that he was born at Ficulle near Carraria or at Chiusi is occasionally noted as likely. An authoritative history adds that he was probably educated as a monk at Classe in Ravenna. From these statements, meager as they are, a distinct picture emerges of a scholar, bound to a particular monastic tradition, and circumscribed by particular places and dates”. Noonan ha anche scritto un saggio molto acuto sulla *Causa 29* nella quale Graziano introdusse il concetto dell’errore di persona, che è poi stato trasfuso in una importante norma del diritto matrimoniale canonico (*Codex iuris canonici* c.1097 § 1): ‘The Catholic Law School-A.D.1150’, *The Catholic University Law Review* 47 (1998) 1189-1205.

Ravenna. Da queste affermazioni, scarse come sono, emerge distinta l'immagine di uno studioso legata a una particolare tradizione monastica e circoscritta da luoghi e date particolari.

Alla fine del saggio, e dopo un vigoroso uso del 'rasoio di Ockham', Noonan concludeva che<sup>2</sup>:

Abbiamo ragione di credere che Graziano compose e commentò una porzione considerevole della *Concordia*. In tale collezione e in tale commento egli si rivelò essere un maestro con conoscenze e interessi teologici e con un punto di vista da giurista. Lavorò a Bologna negli anni '30 e '40 del secolo XII. Al di là di queste conclusioni vi sono dicerie non verificate, una evidente leggenda, e la figura silenziosa all'ombra di San Marco.

A partire dal superbo lavoro storico di investigazione che John Noonan ha svolto usando gli usuali strumenti della critica storica con ammirevole destrezza, alla biografia di Graziano abbiamo aggiunto alcuni fatti, molto importanti e indubitati. Dopo la splendida scoperta di Anders Winroth di una più antica redazione del *Decretum* di Graziano negli anni '90 del secolo XX, e dopo le ricerche di altri studiosi ispiratisi alla sua scoperta, possiamo anche affermare con assoluta certezza che egli compilò il *Decretum* e vi inserì i suoi commenti per tappe<sup>3</sup>. Per questa ragione in questo lavoro io abbandonerò la terminologia "Graziano I" e "Graziano II". Riferirsi alle tappe di composizione del *Decretum* come "Graziano I" e "Graziano II" dà un'immagine fuorviante di uniformità sul modo in cui la composizione del *Decretum* si evolse. Graziano e i successivi giuristi che usarono il libro per scopi di insegnamento non pensarono mai ad esso come a un testo rigido. Essi vi aggiunsero canoni

<sup>2</sup> *Ibidem* 172: "we have reason to believe that Gratian composed and commented upon a substantial portion of the *Concordia*. In such composition and commentary he revealed himself to be a teacher with theological knowledge and interests and a lawyer's point of view. He worked in Bologna in the 1130s and 1140s. Beyond these conclusions, we have unverified hearsay, palpable legend, and the silent figure in the shadows of S. Marco".

<sup>3</sup> Anders Winroth, *The Making of Gratian's Decretum* (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, Fourth Series 49; Cambridge University Press, Cambridge 2000). Cfr. Melodie H. Eichbauer, 'Gratian's Decretum and the Changing Historiographical Landscape', *History Compass* 11/12 (2013) 1111-1125 per la più recente discussione dei problemi storiografici trattati nella recente storiografia, con ricca bibliografia. La più recente biografia di Graziano è quella di Orazio Condorelli, 'Graziano', *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di Italo Birocchi, Ennio Cortese, Antonello Mattone, Marco Nicola Miletta (2 volumi, Il Mulino, Bologna 2013) II 1058-1061.

ad ogni stadio della sua composizione. In questo saggio utilizzerò i termini “pre-Vulgata” e “Vulgata” per riferirmi al grande libro di Graziano. Per Vulgata intendo quello che divenne il testo fondamentale e introduttivo del diritto canonico intorno al 1140, senza le numerose *paleae* aggiunte successivamente nel secolo XII<sup>4</sup>. La ricerca sui manoscritti pre-Vulgata è stata estremamente interessante e – cosa non sorprendente – ha creato aree di disaccordo su aspetti della vita, dell’opera e dell’insegnamento di Graziano. Tali dibattiti storiografici hanno dato impulso a una fruttuosa e intensa esplorazione nel campo dell’insegnamento e dello sviluppo della scienza giuridica nella prima metà del secolo XII<sup>5</sup>. Le questioni sono molte. Forse la più importante è la mancanza di consenso su quanto a lungo Graziano lavorò sul *Decretum* e quanto a lungo insegnò. Questo sarà l’oggetto della presente ricerca.

Per complicare ulteriormente la storia, Winroth ha sostenuto che ci furono due Graziano. Il primo compilò il *Decretum* pre-Vulgata che lo stesso Winroth ha scoperto; un secondo “Graziano” – persona incognita – raddoppiò la mole del *Decretum* durante gli anni ’40 del secolo XII. Vi sono scarsissime testimonianze per fare una tale congettura<sup>6</sup>. Winroth è

<sup>4</sup> Peter Landau, ‘Gratian and the *Decretum Gratiani*’, *The History of Canon Law in the Classical Period, 1140-1234*, edd. Wilfried Hartmann e Kenneth Pennington (Catholic University Press, Washington, D.C. 2008) 47-48.

<sup>5</sup> Anders Winroth, ‘The Teaching of Law in the Twelfth Century’, *Law and Learning in the Middle Ages: Proceedings of the Second Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2005*, edd. Helle Vogt e Mia Münster-Swendsen (DJØF Publishing, Copenhagen 2006) 41-62, ha sostenuto che l’insegnamento del diritto civile e canonico non iniziò se non verso il 1130. Ho dimostrato che il diritto romano era citato in molti casi giudiziari ed era insegnato molto prima, probabilmente già nei tempi in cui si può collocare l’inizio dell’insegnamento giuridico a Bologna, circa 1075-1100: v. Kenneth Pennington, ‘The “Big Bang”: Roman Law in the Early Twelfth-Century’, *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 18 (2007) 43-70, i miei saggi ‘The Beginning of Roman Law Jurisprudence and Teaching in the Twelfth Century: The *Authenticae*’, *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 22 (2012) 35-53 e ‘Roman Law at the Papal Curia in the Early Twelfth Century’, *Canon Law, Religion, and Politics: Liber Amicorum Robert Somerville*, edd. Uta-Renate Blumenthal, Anders Winroth e Peter Landau (The Catholic University Press of America, Washington, DC 2012) 233-252.

<sup>6</sup> Il suo principale argomento è che la Vulgata del *Decretum* non è così bene organizzata come la pre-Vulgata. Come ho mostrato con altri esempi di giuristi che ampliano i loro testi, la metodologia di revisione porta inevitabilmente a una mancanza di argomentazione chiara, cfr. i miei studi ‘An Earlier Recension of Hostiensis’s *Lectura* on the Decretals’, *Bulletin of Medieval Canon Law* 17 (1987) 77-90, ‘Johannes Andreae’s *Additiones* to the Decretals of Gregory IX’, *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung* 74 (1988) 328-347, e ‘Panormitanus’s *Lectura* on the Decretals of Gregory IX’, *Fälschungen*

stato costretto a creare un secondo Graziano perché ha ristretto l'attività di insegnamento di Graziano a solo pochi anni. Esaminerò più sotto le ragioni per le quali ha fatto ciò. Il mio argomento principale per non accettare la teoria che vi furono due Graziano è semplice. È difficile immaginare che, se Graziano compilò il *Decretum* pre-Vulgata e un'altra persona ne raddoppiò la dimensione da circa 2000 a circa 4000 canoni, la prima generazione di giuristi dopo Graziano non abbia notato o non abbia conosciuto il lavoro del secondo Graziano, e abbia allegramente attribuito semplicemente a "Graziano" quello che era ormai divenuto un'opera massiccia e alluvionale. Inoltre, come vedremo, i canoni supplementari non furono aggiunti di punto in bianco, ma nel corso del tempo. Graziano può avere avuto un atelier di assistenti, ma sembra improbabile che un'altra persona completamente sconosciuta si sia intromessa nel completamento della Vulgata del *Decretum* non solo con molti altri canoni, ma anche con *dicta* che tutti i successivi giuristi riconobbero come opera di Graziano.

La ragione principale per la quale Winroth ha creato un secondo "Graziano" è a causa di un testo che si trova in tutti i manoscritti pre-Vulgata. A D.63 d.p.c.34 Graziano cita un canone di un concilio papale. Il passo è contenuto in tutti i manoscritti pre-Vulgata e anche nella Vulgata del *Decretum*<sup>7</sup>:

*im Mittelalter: Internationaler Kongreß der Monumenta Germaniae Historica München, 16.-19. September 1986: Gefälschte Rechtstexte: Der bestrafte Fälscher* (Schriften der Monumenta Germaniae Historica 33.1-6; 6 volumi, Hahnsche Buchhandlung, Hannover 1988) II 363-373. Winroth ha anche sostenuto che Graziano ha cambiato idea: Anders Winroth, 'Neither Free nor Slave: Theology and Law in Gratian's Thoughts on the Definition of Marriage and Unfree Persons', *Medieval Foundations of the Western Legal Tradition: A Tribute to Kenneth Pennington* (Catholic University of America Press, Washington, D.C. 2006) 97-109, nella trattazione del matrimonio delle persone non libere. Non trovo convincenti i suoi argomenti. Ci furono molti cambiamenti nell'enfasi e nelle tematiche man mano che il *Decretum* si evolve. Questi cambiamenti non sono la prova che furono fatti da qualcun altro: cfr. per esempio la trattazione graziana sugli ebrei, sulla quale v. Kenneth Pennington, 'The Law's Violence against Medieval and Early Modern Jews', *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 23 (2013) 23-44.

<sup>7</sup> Baso la mia trascrizione sul manoscritto Sankt Gallen, Stiftsbibliothek 673 (Sg), pp. 25-26, che ho collazionato con Paris, Bibliothèque Nationale de France, nouv. acq. lat. 1761 (P), fol. 65va; Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conventi soppressi A.1.402 (Fd), fol. 12va., Barcelona, Arxiu de la Corona d'Aragó, Santa Maria de Ripoll 78 (Bc), fol. 76rb, e Admont, Stiftsbibliothek, fol. 72v (tutti testimoni della pre-Vulgata), e con i seguenti manoscritti molto risalenti della Vulgata: Biberach, Spitalarchiv, B 3515 (Bi), fol. 57vb, Bremen, Universitätsbibliothek, a.142 (Br), fol. *sine numero*, Firenze, Biblioteca

Nunc autem sicut electio summi pontificis non a cardinalibus tantum, immo et<sup>a</sup> ab aliis religiosis clericis<sup>b</sup> auctoritate Nicolai papae est facienda, sic<sup>c</sup> episcoporum electio<sup>d</sup> non a canonicis tantum, set<sup>e</sup> ab aliis religiosis clericis, sicut in generali<sup>f</sup> synodo<sup>g</sup> Innocentii pape Rome<sup>h</sup> habita constitutum est<sup>i</sup>.

---

<sup>a</sup> et] etiam PFdBcAa BiFsMeMIMzPd <sup>b</sup> uiris uel clericis BiPd <sup>c</sup> sic] ita et PFdBcAa BiFsMeMzPd, ita Ml <sup>d</sup> lectio Bi<sup>ac</sup> <sup>e</sup> set] set etiam PBcAa BiFsMeMIMzPd set etiam<sup>ac</sup>, immo etiam<sup>pc</sup> Fd <sup>f</sup> gnāla<sup>ac</sup>, gnālas<sup>pc</sup> Fd <sup>g</sup> studio *add. ante* synodo Bi<sup>ac</sup> <sup>g</sup> Roma Me <sup>h</sup>constitutum est] *add. ait enim: Obeuntibus sane episcopis... add. Aa in textu, add. Bc in marg.*

In traduzione:

Ora, però, come l'elezione del sommo pontefice deve essere fatta non solo dai cardinali, ma anche dagli altri chierici religiosi, come è stato stabilito per autorità di Papa Nicolò <II>, allo stesso modo all'elezione dei vescovi devono partecipare non solo i canonici, ma anche gli altri chierici religiosi, come è stato stabilito nel sinodo generale di Papa Innocenzo tenuto a Roma.

Il commento di Graziano è il testo dei manoscritti pre-Vulgata che può essere più tardivamente datato. Papa Innocenzo II fu vescovo di Roma dal 1130 al 1143. Se si è convinti, come Winroth e altri lo sono, che questo testo può riferirsi solo al c.28 del Concilio Lateranense II, allora ci troviamo di fronte a un problema pressoché irresolubile<sup>8</sup>. Nei manoscritti pre-Vulgata questo testo è l'unico che può essere datato dopo circa il 1125. Questo dato, se è vero, solleverebbe la questione di cosa stesse facendo Graziano tra il 1125 circa e il 1139; o, per porre la questione in modo diverso, del perché Graziano avrebbe compilato nel terzo decennio del secolo XII una collezione canonica che ignora tutta la legislazione conciliare e le decretali papali posteriori al 1125 circa; o, per aggiungere ulteriore complessità al problema, del perché Graziano avrebbe aggiunto questo riferimento a un recente concilio nel 1139, e non abbia invece aggiunto il testo del canone; o, in modo ancora più imbarazzante, del perché egli non si sia riferito ad altri canoni di quel concilio estremamen-

Laurenziana, Santa Croce Plut. 1 sin. 1 (Fs), fol. 64r, Mainz, Stadtbibliothek, II.204 (Mz), fol. 44vb, München, Staatsbibliothek, Clm 13004 (Me), fol. 78ra e Clm 28161 (Ml), fol. 53v, Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 3884-1 (Pf), fol. 78ra, 14317, fol. 52va-vb (Pd). Fs potrebbe essere il testimone più antico della Vulgata. Non ho registrato i benché minimi errori degli scribi sia qui che nel testo del c. *Obeuntibus* citato più sotto.

<sup>8</sup> Winroth, *Making of Gratian's Decretum* 137.

te importante nel suo *Decretum* (o nelle versioni del *Decretum*) pre-Vulgata.

In un recente articolo Atria Larson ha tentato di dare una possibile risposta ad alcune di queste domande sostenendo che, dal momento che i concili del tardo secolo XI e della prima parte del XII in generale, e i concili di Innocenzo II in particolare, ripetevano i canoni dei precedenti concili quasi parola per parola, si potrebbe indagare la possibilità che Innocenzo avesse tenuto un concilio a Roma prima del 1139, e che questo fosse il concilio a cui Graziano si riferisce<sup>9</sup>. Larson ha proseguito dando la prova che Innocenzo in effetti tenne un concilio a Roma nel 1133, e che quel concilio potrebbe essere quello citato da Graziano. Poiché i canoni di questo concilio non sono stati conservati, la sua congettura non può essere considerata una prova conclusiva. Non di meno, se ciò fosse corretto, spiegherebbe cosa Graziano stesse facendo tra gli anni Venti e i primi anni Trenta del secolo XII: insegnava diritto canonico a Bologna e lavorava al suo libro di testo. Non completò il *Decretum* pre-Vulgata nel 1140 circa, ma piuttosto intorno al 1133.

Tre dei manoscritti della pre-Vulgata aggiungono il testo e una rubrica del c.28. Nei manoscritti di Firenze e Barcellona esso è posto ai margini del testo principale. Nel fiorentino è collocato anche nell'appendice supplementare posta alla fine del manoscritto. Colpisce, ed è cosa importante, che il testo a margine e quello supplementare del canone nel manoscritto di Firenze appartengono chiaramente a due diverse tradizioni testuali e devono essere stati aggiunti in tempi diversi. Nel manoscritto di Admont il canone è incorporato nel corpo del testo graziano<sup>10</sup>:

Sicut in generali sinodo Innocentii papae Romae habita constitutum est.

Ait enim:

*Absque religiosorum uirorum consilio canonici maioris ecclesie episcopum non eligant.*<sup>a</sup> Obeuntibus<sup>b</sup> sane episcopis quoniam<sup>c</sup> ultra tres<sup>d</sup> menses uacare ecclesiam<sup>e</sup> sanctorum patrum prohibent sanctiones<sup>f</sup> sub

<sup>9</sup> Atria A. Larson, 'Early Stages of Gratian's *Decretum* and the Second Lateran Council: A Reconsideration', *Bulletin of Medieval Canon Law* 27 (2007) 21-56 a p. 37-39.

<sup>10</sup> Fd è il testo base che ho collazionato con AaBc, coi manoscritti menzionati nella nota 7, e con il testo di *Conciliorum oecumenicorum generaliumque decreta* (=COGD2), ed. Thomas Izbicki (Brepols, Turnhout 2013) II.1 113, che omette "ait enim" del *dictum* di Graziano. La nuova edizione non ha introdotto alcun significativo cambiamento nel testo. La lezione "conuenientia" di COGD2, che generalmente significa "incontro", sembra meno probabile della lezione in Aa, che significa "consenso". "Coniuentia" si può trovare in molte fonti del secolo XII in contesti nei quali significa "consenso".

anathemate<sup>g</sup> interdicimus, nec<sup>h</sup> canonici de sede episcopali<sup>i</sup> ab electione episcoporum excludant religiosos uiros, set eorum consilio honesta et idonea persona<sup>j</sup> in episcopum eligatur.<sup>k</sup> Quod si<sup>l</sup> exclusis<sup>m</sup> religiosis electio facta fuerit<sup>n</sup>, quod absque eorum consensu<sup>o</sup> et conuientia<sup>p</sup> factum fuerit, irritum habeatur<sup>q</sup> et uacuum.

Collazionato con: Fd<sup>in marg.</sup> Fd<sup>in suppl.</sup> AaBc<sup>in marg.</sup> BiCdFsMeMzPdPfSa

<sup>a</sup> Absque - non eligant Fd<sup>in suppl.</sup> BcCdBiMeMzPdPfSa, om. Fd<sup>in marg.</sup> Aa<sup>b</sup> Abeuntibus Fd<sup>ac, in suppl.</sup> BcMz<sup>pc</sup> Pf<sup>c</sup> qūo Aa<sup>d</sup> tres om. Aa<sup>ac</sup>, add. super lin. iii. Aa<sup>pc</sup> e ecclesias COGD2<sup>f</sup> prohibent patrum sanctiones tr. COGD2 anathematis uinculo CdFsMzPd<sup>h</sup> ne Aa<sup>pc</sup>, ne Fd<sup>in suppl.</sup> BiCdFsMeMzPdPfSa COGD2<sup>i</sup> episcoporum Fd<sup>in suppl.</sup> jhonestam et idoneam personam Fd<sup>in suppl.</sup> CdMeMIMz<sup>k</sup> eligant Fd<sup>in suppl.</sup> BcCdMeMIMz<sup>l</sup> si om. Aa<sup>ac m</sup> exclusis] eisdem add. COGD2<sup>n</sup> facta fuerit] fuerit celebrata COGD2, legi non potest Fd<sup>in marg.</sup>, fuerit Fs, fuerit facta tr. Pf<sup>c</sup> consensu eorum tr. Mz<sup>p</sup> conuientia Aa : continentia Fd<sup>in marg.</sup>, covenienti Sa<sup>ac</sup>, conuenientia Fd<sup>in suppl.</sup> BcBiCdFsMeMIMzPfSa<sup>pc</sup> COGD2, conuientia Pd, var. in apparatu COGD2<sup>q</sup> habeant Fs

In traduzione<sup>11</sup>:

Come è stato stabilito nel sinodo generale di Papa Innocenzo tenuto a Roma. Dice infatti:  
*Senza il consiglio degli uomini religiosi i canonici della chiesa maggiore non possono eleggere il vescovo.* Alla morte dei vescovi, poiché i decreti dei santi padri proibiscono che le chiese rimangano vacanti per più di tre mesi, noi vietiamo, sotto pena di anatema, che i canonici della sede episcopale escludano gli uomini religiosi dalla elezione dei vescovi; piuttosto, con il loro consiglio una persona onesta e idonea sia eletta come vescovo. Se l'elezione sia stata fatta con l'esclusione dei religiosi, ciò che è stato fatto senza il loro consenso ed accordo sia considerato invalido e privo di effetto.

Sebbene la tradizione manoscritta del Concilio Lateranense II sia ricca, non abbiamo ancora un'edizione critica dei canoni. Il testo in Aa,

<sup>11</sup> Per una traduzione inglese cfr. Norman Tanner, *Decrees of the Ecumenical Councils. I. Nicaea I-Lateran V. I. Trent-Vatican II* (Sheed & Ward and Georgetown University Press, London-Washington, D.C. 1990) \*203. Una traduzione italiana si legge in *Conciliarum Oecumenicorum Decreta*, a cura di Giuseppe Alberigo – Giuseppe L. Dossetti – Perikles P. Joannou – Claudio Leonardi – Paolo Prodi, con la consulenza di Hubert Jedin, versione italiana di Angelina Nicora Alberigo (Edizioni Dehoniane, Bologna 1996) 203.



Bc e Fd, in altre parole, non può offrire una prova della sua origine se lo confrontiamo con quello di qualsiasi altra edizione corrente. Nondimeno, una variante significativa di questo canone pone un dubbio. Il testo di Graziano ha “facta fuerit” mentre tutti i venti manoscritti contenenti questo canone del Concilio Lateranense II che Martin Brett ha collazionato contengono la lezione “fuerit celebrata”. “Celebrare” è il verbo che uno si aspetterebbe in un decreto di un concilio papale. L’altra prova testuale è la parola “consensus” presente nella tradizione dei manoscritti di Graziano invece di “assensus”, che è giuridicamente più precisa. Queste due evidenze testuali non costituiscono, tuttavia, la prova decisiva che la fonte di Graziano per questo canone non siano stati i decreti del Lateranense II, e tuttavia introducono un modico dubbio<sup>12</sup>.

Ciò che si può verosimilmente dire è che il testo dei tre manoscritti della pre-Vulgata fornisce ulteriore prova che Graziano ritoccò il *Decretum* pre-Vulgata dopo che esso cominciò a circolare. Dei tre manoscritti pre-Vulgata, Firenze, Barcellona e Admont, nei quali il testo del c. *Obeuntibus* è presente, si tratta di una addizione marginale in Firenze e Barcellona. In Admont, invece, è inserito nel corpo del *Decretum*. Questo non prova che il testo inserito provenga dal Lateranense II o da un precedente concilio, e però conduce alla conclusione che i canoni aggiunti successivamente nella Vulgata del *Decretum* circolavano in modo differenziato e non furono ricevuti in tutti i centri di studio nel medesimo tempo. La prova di quest’ultima affermazione è contenuta nei testi, nei margini e nelle appendici dei manoscritti della pre-Vulgata. Essi forniscono evidenza testuale del fatto che i canoni della Vulgata non furono copiati dentro manoscritti pre-Vulgata da testi completi della Vulgata<sup>13</sup>.

C’è ulteriore prova nei manoscritti della pre-Vulgata che Graziano probabilmente non concepì mai il suo lavoro come un prodotto definitivamente concluso. Nei manoscritti di Paris (P), Firenze (Fd e

<sup>12</sup> Ringrazio il Prof. Martin Brett per avermi fornito la sua edizione preliminare del c. 28. Sto al momento lavorando a una “edizione” dei canoni attribuiti a Papa Innocenzo II in tutti i più antichi manoscritti, lavoro che sarà prossimamente pubblicato. I risultati finora hanno dato prova che nessuno dei canoni può essere attribuito al Lateranense II.

<sup>13</sup> Contrariamente a ciò che scrive Winroth, *Making of Gratian’s Decretum* 130-133: “The first recension of the *Decretum* was not a living text. It was a finished product which its author considered ready to be circulated... I know of no manuscript (beyond Aa) which contains a version of the *Decretum* that is longer than the first recension but shorter than the second and that could be an intermediate stage”. Tuttavia, come Melodie Harris Eichbauer ha dimostrato, se i canoni aggiunti a Fd, Bc e Aa fossero entrati nel corpo del nuovo *Decretum*, ciò non avrebbe eguagliato la mole e la composizione del testo della Vulgata.

Barcellona (Bc) mancano le *Distinctiones* 100 e 101 e i canoni successivi a D.99 c.1<sup>14</sup>. In Fd testi addizionali sono inseriti da una mano successiva. Tuttavia, lo scriba del testo principale di Fd può aver saputo che vi erano ulteriori *Distinctiones*, perché concluse D.99 c.1 con la notazione “§ d.c. (*Distinctio* 100)”. Lo scriba di Admont (Aa) incluse le *Distinctiones* pre-Vulgata 100-101 nel testo principale. In Barcellona tali testi furono aggiunti in un foglio inserito successivamente. La sola conclusione che si può trarre da questa evidenza testuale è che questi manoscritti riflettono tappe leggermente differenti di un testo pre-Vulgata che circolò in un’ampia area geografica. Ci fu un *Decretum* pre-Vulgata che circolava con 99 *Distinctiones* e 36 *Causae*. Questa versione raggiunse la Francia settentrionale (P) e la Penisola iberica (Bc). Gli scribi in Italia appresero di due nuove *Distinctiones* (Fd), lasciarono spazio per esse con una notazione e le aggiunsero successivamente. In Bc le revisioni del testo erano operate diversamente. Originariamente il manoscritto omise D.100-101 completamente. Un foglio fu poi inserito in un tempo successivo, e le D.100-101 del testo della Vulgata furono incluse nella loro interezza<sup>15</sup>. Lo scriba di Admont aveva un *Decretum* pre-Vulgata ampliato a portata di mano e incorporò parti delle D.100-101 nel testo (Aa fol. 92v-93r). Lo scriba, tuttavia, omise la maggior parte del testo della Vulgata<sup>16</sup>.

Quanto tempo trascorse affinché queste differenti versioni del testo potessero circolare tra Francia settentrionale ed Europa occidentale? Inoltre, non abbiamo indizi ulteriori al testo stesso. Si potrebbe dire, comunque, che la diffusione geografica dei manoscritti in quanto tale indicherebbe che il tempo necessario perché tali testi circolassero non

<sup>14</sup> Paris, Bibliothèque Nationale de France, nouv. acq. lat. 1761 (P), fol. 83v, Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conventi soppressi A.1.402 (Fd), fol. 18vb-19ra. Fd ha aggiunto i testi omessi con una mano che nel manoscritto è simile alle altre aggiunte marginali e alle correzioni testuali. La mano del testo principale finisce a fol. 18vb con la notazione: “§ d.c.”, cioè “distinctio centum”, il che può indicare che il copista conosceva che quel testo era comunque disponibile. Lo scrittore ha anche lasciato spazio per il testo aggiuntivo. In P, lo scriba ha lasciato spazio per le ultime parole di D.99 c.1, ma lo spazio non sarebbe stato sufficiente per ricopiare D.100 e 101. Queste omissioni sono sfuggite nell’analisi di Winroth, *Making of Gratian’s Decretum* 204. In Bc i testi mancanti sono aggiunti in un nuovo foglio.

<sup>15</sup> Non c’era abbastanza spazio a fol. 98r-98v per il testo intero. Lo scriba ha ristretto il testo da D.100 d.p.c.8 a D.101 c.1 sul margine sinistro di fol. 98v. Sui fogli inseriti in Bc v. Melodie H. Eichbauer, ‘From the First to the Second Recension: The Progressive Evolution of the *Decretum*’, *Bulletin of Medieval Canon Law* 29 (2011-2012) 119-167 a p. 126-127.

<sup>16</sup> Admont aggiunse anche al testo principale del *Decretum* D.99 c.4, 5, e D.101 c.1.

sarebbe potuto essere minore di alcuni anni prima che raggiungessero la Francia settentrionale e la Penisola iberica. Che stava facendo Graziano durante quegli anni? Io direi: stava insegnando e arricchendo il suo testo a Bologna.

Qualcosa di più si può dire circa le fasi di composizione che emergono dai testi pre-Vulgata. Melodie Harris Eichbauer ha condotto un attento studio dei canoni che furono aggiunti ai margini e nelle appendici nei manoscritti di Firenze e Admont e nei margini di quello di Barcellona<sup>17</sup>. Winroth ha concluso che questi canoni dovevano essere stati tratti da esemplari della Vulgata del testo di Graziano<sup>18</sup>. Io sono stato sempre perplesso del perché un giurista, un'istituzione o uno scriba si sarebbe messo nelle condizioni di produrre un testo aggiornato che sarebbe stato così difficile da usare. Lo studio di Eichbauer ha rivelato che le appendici non possono essere state tratte da un testo della Vulgata. La prova è nei numeri e nel fatto che essi furono aggiunti da scribi differenti in tempi diversi. Come che sia, né Admont né Firenze hanno tutti i canoni che Graziano aggiunse quando compilò il testo della Vulgata<sup>19</sup>.

I numeri non sono piccoli: Admont omette 87 canoni e Firenze 62 della Vulgata<sup>20</sup>. Significativamente, i canoni omessi sono differenti in ciascun manoscritto. Se si incrociano i dati, risulta che tra i due manoscritti mancano circa 117 canoni del testo della Vulgata. In percentuale, circa l'8% dei canoni della Vulgata non sono inclusi nei margini e nelle appendici di questi due manoscritti. Queste numerose omissioni non potrebbero essere attribuite a scribi sciatti e inaccurati. Semplicemente ci sono troppi canoni mancanti. Tali numeri sono la prova in base alla quale Eichbauer ha concluso che l'aggiunta dei canoni ai testi della pre-Vulgata in Paris, Firenze, Barcellona e Admont deve essere stata fatta per tappe e lungo un certo periodo di tempo. Le prove da lei raccolte mostrano inoltre che Graziano fece circolare un'ampia massa di addizioni in un solo colpo, ma poi aggiornò tali addizioni in un momento successivo.

C'è un ultimo forte elemento di prova che milita contro il tentativo di spostare la data della Vulgata del *Decretum* troppo avanti negli anni Quaranta del secolo XII: i canoni del Lateranense II. La ricerca di Eichbauer mi ha convinto che Graziano non aggiunse i canoni del Concilio Lateranense II nell'agitazione delle addizioni dell'ultimo minuto,

<sup>17</sup> Eichbauer, 'From the First to the Second Recension' 119-167, e specialmente le conclusioni a p. 150-152.

<sup>18</sup> *Ibid.* 123 e nota 12 e sopra, nota 9.

<sup>19</sup> Senza prendere in considerazione le prove emergenti dal manoscritto di Barcellona, cosa che non modificherebbe la sostanza del quadro.

<sup>20</sup> Eichbauer, 'From the First to the Second Recension' 145.

come gli studiosi hanno precedentemente creduto. Più di cinquant'anni fa Gérard Fransen aveva sostenuto che i canoni del Concilio Lateranense II furono le aggiunte affrettate dell'ultimo minuto al *Decretum*. A un primo sguardo alcune di esse, ma non tutte, sembrano essere state incluse senza un'accurata integrazione nel flusso degli argomenti di Graziano. Nel suo studio sulle rubriche o sommari dei canoni, Titus Lenherr ha trovato prove testuali che sostengono l'ipotesi di Fransen<sup>21</sup>. Lenherr ha rintracciato le varianti testuali nei sommari e ha visto che questi variano più frequentemente di quanto sia usuale nei manoscritti del *Decretum*. I manoscritti pre-Vulgata confermano che i canoni furono aggiunti solo nelle fasi più tardive del testo di Graziano. Tuttavia non si trattò di aggiunte fatte all'ultimo momento. Quasi tutti i canoni attribuiti al Lateranense II sono nei margini o nelle appendici dei manoscritti di Firenze e Admont. Il manoscritto di Firenze, che è il più antico dei quattro manoscritti pre-Vulgata scoperti da Winroth, omette completamente due canoni attribuiti a Papa Innocenzo II<sup>22</sup>. Uno di questi canoni non si trova nemmeno in Admont. I canoni rimanenti furono aggiunti nelle appendici o nei margini dei manoscritti pre-Vulgata. Un canone che fu aggiunto nell'appendice e nel margine di Firenze proviene da due differenti tradizioni testuali, perché il testo nel margine è differente dal testo nell'appendice<sup>23</sup>. Questa è una buona prova che i canoni attribuiti al Lateranense II non furono aggiunti ai manoscritti pre-Vulgata nello stesso tempo. Conseguentemente, essi non possono essere testi che Graziano aggiunse in uno sforzo finale e affrettato di completare la Vulgata, come Lenherr ha sostenuto.

Si profila una domanda ancora più ampia relativamente ai canoni di Innocenzo II. Nei fatti, provengono tutti dal Lateranense II? Nel *Decretum* divulgato gli studiosi moderni, ma non Graziano, hanno attribuito al Lateranense II 15 canoni (sui 30 promulgati nel concilio). Tali attribuzioni sono problematiche per parecchie ragioni. Il c.28 (D.63 c.35) fu sin dal principio identificato come un canone promulgato da Innocenzo II a Roma, ma non come promulgato nel Lateranense II. Senza un'attribuzione esplicita, come ha sostenuto Atria Larson, non si può essere assolutamente certi che esso risale al concilio del 1139. Ho già dimostrato sopra che il testo del canone 28 di Graziano contiene varianti significative che non si riscontrano nei manoscritti del canone 28 del Lateranense II al di fuori della tradizione del *Decretum* di Graziano.

<sup>21</sup> Gérard Fransen, 'La date du Decret de Gratien', *Revue d'histoire ecclésiastique* 51 (1956) 521-531; Titus Lenherr, 'Die Summarien zu den Texten des 2. Laterankonzils von 1139 in Gratians Dekret', *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 150 (1981) 528-551.

<sup>22</sup> D.90 c.11 e C.21 q.2 c.5, che è anche omissa da Admont.

<sup>23</sup> D.63 c.35, Fd fol. 12va e fol. 113va.

Un altro canone nella Vulgata del *Decretum* combina i canoni 18, 19 e 20 del Concilio Laterano II (C.23 q.8 c.32) ed è identificato solo per essere stato tratto da un “concilio universale sotto Innocenzo II”, che non può essere identificato col Lateranense II con certezza<sup>24</sup>. Come Larson ha dimostrato in dettaglio, l’aggettivo “universalis”, quando apposto a un sinodo o concilio non significava automaticamente ciò che noi oggi intendiamo come concilio ecumenico. Un “concilium” convocato dal papa e avente partecipanti di diverse nazionalità poteva essere denominato “universale”<sup>25</sup>. Tutti gli altri canoni che gli studiosi hanno attribuito al Lateranense II hanno l’iscrizione “Innocentius II” e nulla più. Tali iscrizioni non portano indicazione che siano canoni conciliari promulgati nel Lateranense II o in qualsiasi altro concilio. A dire il vero, i loro testi sono molto vicini ai canoni che abbiamo accettato come prodotto del Lateranense II. Ma molti di loro differiscono in modo significativo dai testi del Lateranense II. La comune ripetizione delle formulazioni, che è caratteristica dei canoni conciliari di quest’epoca, e la mancanza di una esplicita iscrizione che riferisca tutti questi canoni al Lateranense II rende problematica la loro attribuzione al concilio del 1139. Come mi ha spiegato Martin Brett, “è indiscutibile la rassomiglianza estremamente vicina tra la maggior parte dei canoni attribuiti ai concili di Innocenzo a Clermont, Reims, Pisa e Laterano”; e questo è un fatto che può rendere difficili le attribuzioni a un particolare concilio<sup>26</sup>. Dovremmo essere cauti, perciò, nell’attribuire alcuni o tutti questi canoni al Concilio Lateranense II. Se essi non fossero canoni del Lateranense II ma tratti da altri concili presieduti da Innocenzo II durante il suo pontificato, questo risolverebbe un buon numero di problemi di datazione che hanno afflitto le ricerche sull’attività docente e sulla vita di Graziano. Tuttavia, molte ricerche devono essere ancora fatte prima che si possa giungere a una conclusione più solida, se mai essa sarà possibile. Una edizione preliminare dei canoni che sono attribuiti a Innocenzo II nei manoscritti più antichi di Graziano deve essere costruita a partire dai migliori manoscritti della Vulgata, e poi i risultati devono essere confrontati con l’edizione di Martin Brett. Questa ricerca è in corso.

<sup>24</sup> Canoni 18, 19, 20 rifusi in uno solo: C.23 q.8 c.32: “De incendiariis quoque Innocentius secundus in uniuersali concilio generaliter constituit dicens”. Clm 13004, fol. 228rb e 28161, fol. 195ra corrispondono. Nel manoscritto di Biberach e in Salzburg, Stiftsbibliothek, a.xi.9, il canone è parte di un *dictum* di Graziano e non è da esso separato. L’edizione dei canoni (v. nota 12) ha offerto ulteriori elementi per la conclusione che Graziano prese questi canoni di Papa Innocenzo II non da fonti riportanti il Lateranense II.

<sup>25</sup> Larson, ‘Early Stages of the *Decretum*’ 27-34.

<sup>26</sup> In una e-mail del 14 gennaio 2014.

C'è un'intrigante rubrica in un manoscritto italiano molto antico della Vulgata, Firenze, Biblioteca Laurenziana Plut. 1 sin. 1, che getta dubbi sul fatto che un testo sia stato direttamente preso dal Concilio Lateranense II. La rubrica di C.17 q.4 c.17, che potrebbe essere una versione del c. 15 del Lateranense II, recita: "Item ex libris Innocentii pape ii."<sup>27</sup> Non ho trovato alcun altro manoscritto della Vulgata con eguale rubrica. Senza una più forte tradizione testuale sarei riluttante dall'ipotizzare cosa significhi. Letteralmente, il testo asserisce che questo canone si ritrova in un libro delle leggi di Innocenzo II. Non attribuisce il canone al Lateranense II. Come ho già chiarito, tuttavia, nessun'altra rubrica del canone lo identifica come promulgato nel Lateranense II. Forse Graziano conosceva un manoscritto con una collezione della legislazione di Innocenzo II e trasse tutti i suoi canoni innocenziani da esso? È un'ipotesi seducente ma per ora ne manca la prova.

Ho posposto fino a questo punto la discussione sul manoscritto Sankt Gallen, Stiftsbibliothek 673. Volevo prima presentare le prove della lunga carriera di insegnamento di Graziano emergenti dai manoscritti pre-Vulgata la cui paternità graziana non è messa in dubbio. L'opinione della storiografia è unanime circa il fatto che Graziano abbia compilato la collezione conservata nei manoscritti pre-Vulgata su cui ho discusso fino a questo punto<sup>28</sup>. Se si potesse provare che il manoscritto di Sankt Gallen sia una versione di una fase di composizione che precedette il testo dei manoscritti di Admont, Barcellona, Firenze e Paris, vi sarebbero pochi dubbi che Graziano insegnò a Bologna per lungo tempo. Nessuno mette in dubbio che se Sankt Gallen fosse un'abbreviazione, sarebbe un'abbreviazione del *Decretum* pre-Vulgata, non del testo della Vulgata. Ho scritto in precedenza che se un abbreviatore ha accorciato il testo di Graziano partendo da quei manoscritti era inverosimilmente bravo. Non ha lasciato impronte digitali. I pochissimi luoghi in cui si potrebbe dubitare che egli stesse dormicchiando mentre compiva il suo lavoro di taglio sono discutibili.

John Noonan e molti altri studiosi hanno riconosciuto da molto tempo che le *causae* (casi) di Graziano sono magnifici strumenti di insegnamento e furono il colpo di genio di Graziano<sup>29</sup>. Se fosse una

<sup>27</sup> Fs fol. 205rb.

<sup>28</sup> Winroth, *Making of Gratian's Decretum* 175-196.

<sup>29</sup> John T. Noonan, Jr. 'Catholic Law School – A.D. 1150', *The Catholic University Law Review* 47 (1998) 1189-1205 a p. 1201: Graziano ha mostrato che "the study of law was, at least in part, the study of hypotheticals, with the power of hypotheticals to select and isolate significant legal issues and the weakness of hypotheticals that they lack the rich concreteness, the true mind binding complexity, of real cases. The hypotheticals were the basis for questions that

versione di un “UrGratian”, il manoscritto di Sankt Gallen sarebbe la prova che Graziano cominciò a insegnare formulando dei casi e sviluppando una metodologia socratica di insegnamento di tipo casistico. Egli fu un Christopher Columbus Langdell del secolo XII. È fuor di dubbio che il *Decretum* divenne un testo molto diffuso per le sue *causae*. La sua immediata accettazione come “liber legalis” (“libro di testo”) che si affermò accanto ai libri del diritto romano giustiniano nelle scuole di tutta l’Europa non avvenne perché la prima parte del *Decretum*, le *distinctiones*, offriva materiale di insegnamento stimolante e irresistibile. Furono le *causae* che guadagnarono a Graziano il suo posto unico nella storia del diritto canonico. Prima della scoperta del manoscritto di Sankt Gallen si sarebbe potuto ipotizzare che egli aveva cominciato a insegnare proprio con le *causae*. In questo contesto non si può essere troppo sorpresi che Sankt Gallen esista.

Il manoscritto di Sankt Gallen, tuttavia, non è un originario “UrGratian”. Dalla *Causa* 27 alla 36 il testo del manoscritto subì significative interpolazioni e revisioni editoriali da parte di mani sconosciute, probabilmente non da Graziano. Nondimeno, il testo da *Causa prima* a *Causa* 23 (le *Causae* 24-26 mancano) deve corrispondere abbastanza fedelmente a una sorta di “UrGratian” (ricordando, in ogni caso, che c’è qualche indizio di fasi di composizione anteriori a quella attestata dal testo di Sankt Gallen)<sup>30</sup>. Le addizioni, nei margini, di *authenticae* tratte dal diritto romano e di glosse indicano che il manoscritto fu usato per l’insegnamento in una scuola giuridica significativa (Bologna?) e non in una scuola di periferia<sup>31</sup>. Le *authenticae* non sarebbero state conosciute dai professori di diritto canonico fuori dall’Italia negli anni Trenta del sec. XII. Così come Rolando, un decretista degli anni Cinquanta del sec. XII, aveva usato, come sembra,

opened up substantial areas of law in a penetrating way. The questions also turned out to be convenient pegs on which to hang a variety of authorities”.

<sup>30</sup> L’attento studio delle rubriche del manoscritto di Sankt Gallen, condotto da Melodie Harris Eichbauer, dimostra che esse non furono opera di un abbreviatore e che ulteriori *Causae* furono probabilmente aggiunte nel corso del tempo al libro: ‘St. Gall Stiftsbibliothek 673 and the Early Redactions of Gratian’s Decretum’, *Bulletin of Medieval Canon Law* 27 (2007) 105-139.

<sup>31</sup> Pennington, ‘Big Bang’ 63-66. V. inoltre José Miguel Viejo-Ximénez, ‘Las *Novellae* de la tradición canónica occidental y del decreto de Graciano’, *Novellae constitutiones. L’ultima legislazione di Giustiniano tra Oriente e Occidente, da Triboniano a Savigny. Atti del Convegno Internazionale, Teramo, 30-31 ottobre 2009*, edd. Luca Loschiavo, Giovanna Mancini, Cristina Vano (Università degli Studi di Teramo, Collana della Facoltà di Giurisprudenza 20; Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2011) 206-277.

solamente le *causae* per insegnare ai suoi studenti, altrettanto aveva fatto all'inizio Graziano<sup>32</sup>.

Dove fu prodotto e utilizzato il manoscritto di Sankt Gallen? Gli studiosi che hanno esaminato le iniziali miniate hanno concluso che esse furono scritte nell'Italia centrale o nordorientale nella seconda metà del secolo XII. La scrittura è certamente più antica delle iniziali miniate. Io la daterei, al più tardi, alla metà del secolo XII. La sua provenienza è italiana. La combinazione di una scrittura accuratamente preparata e delle belle ed elaborate miniature è la prova che esso fu il prodotto di uno scrittoria raffinato dell'Italia settentrionale<sup>33</sup>.

Un solo fatto pone seriamente in questione l'ipotesi che Sankt Gallen derivi da un "UrGratian"<sup>34</sup>. *Causa 2* in San Gallo e *Causa prima* in tutte le altre recensioni del *Decretum* trattano il tema della simonia. Il caso presentato da Graziano era a dir poco complicato. Lo presento in ciascuna delle versioni cominciando con Sankt Gallen<sup>35</sup>:

Un tale offrì il proprio figlio a un monastero e, richiesto dall'abate, pagò dieci lire al monastero. Il figlio, tuttavia, ignorava ciò a causa della sua età. Il ragazzo crebbe, quindi ascese al sacerdozio. Sostenuto dai suoi meriti fu poi assunto all'episcopato. Infine, per l'ossequio e per le richieste paterne, versato anche del denaro a uno dei consiglieri del

<sup>32</sup> Si veda l'edizione difettosa *Summa magistri Rolandi, nachmals Papstes Alexander III. [male], mit Anhang incerti auctoris quaestiones*, ed. Friedrich Thaner (Innsbruck 1874, rist. Scientia Verlag, Aalen 1962); cfr. Kenneth Pennington, 'The Decretists: The Italian School', *The History of Canon Law in the Classical Period, 1140-1234: From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX* (History of Medieval Canon Law; The Catholic University of America Press, Washington, D.C. 2008) 131-135.

<sup>33</sup> Marina Bernasconi Reusser, 'Considerazioni sulla datazione e attribuzione del *Decretum Gratiani* Cod. Sang. 673: Un manoscritto di origine italiana in terra nordalpina', *Schaukasten Stiftsbibliothek St. Gallen: Abschiedsgabe für Stiftsbibliothekar Ernst Tremp*, edd. Franziska Schnoor, Karl Schmuki, Silvia Frigg (Verlag am Klosterhof St. Gallen, St. Gallen 2013) 142-147.

<sup>34</sup> Eichbauer, 'Gratian's Decretum' 1113-1114 riassume molto bene i vari argomenti sui due fronti della questione, con riferimenti bibliografici dettagliati.

<sup>35</sup> Sankt Gallen, Stiftsbibliothek 673, p. 28-29: "Obtulit quidam filium suum cenobio qui exactione abbatis motus x. libras monasterio soluit. Ipso tamen filio propter etatem hoc ignorante. Creuit puer. De hinc ad sacerdotium conuolauit. Suffragantibus meritis in episcopum est assumptus. Tandem obsequio ac precibus paternis intercedentibus pecuniam quoque ex consiliariis archiepiscopi cuidam data consecratur electus, oblatę pecunię paterni obsequi penitus ignarus. Ac per hoc tempore procedente quosdam gratis, non nullos etiam per pecuniam ordinauit; qui tandem accusatus et conuictus, contrariam sibi sententiam reportauit".



vescovo, l'eletto viene consacrato, del tutto ignaro del denaro pagato e dell'ossequio paterno. E a causa di ciò, in prosieguo di tempo, ordinò alcuni gratuitamente, altri dietro pagamento di denaro. Infine, accusato e provato colpevole <di simonia>, riportò una sentenza di condanna.

Le altre versioni della pre-Vulgata e della Vulgata presentano una storia più sfumata e dettagliata<sup>36</sup>:

Un tale che aveva un figlio lo offrì a un ricchissimo monastero. Su richiesta dell'abate e dei fratelli pagò dieci lire affinché accogliessero il figlio, il quale a causa dell'età ignorava questi fatti. Il ragazzo crebbe e attraverso gli anni e la successione degli incarichi pervenne all'età virile e al sacerdozio. Quindi, sostenuto dai propri meriti, viene eletto vescovo, per l'ossequio e per le richieste paterne, pagato anche del denaro a uno dei consiglieri dell'arcivescovo. Egli è poi consacrato vescovo senza sapere dell'ossequio paterno e del pagamento di denaro. Col passare del tempo ordinò alcuni dietro versamento di denaro, ad altri invece diede la benedizione sacerdotale gratuitamente. Infine, accusato e provato colpevole <di simonia> di fronte al suo metropolita, accettò la sentenza di condanna.

Un confronto dei due testi rende difficile immaginare che il testo pre-Vulgata di San Gallo sia una abbreviazione del testo pre-Vulgata degli altri manoscritti. La formulazione ipotetica della pre-Vulgata incorpora nel caso fatti specifici che in Sankt Gallen sono lasciati fuori o rimangono ambigui. Il monastero della pre-Vulgata era ricco, e praticava la simonia nonostante la sua ricchezza. Dopo l'entrata nel monastero il ragazzo ricevette altri incarichi ecclesiastici per i suoi meriti, si può presumere, e non simoniamente. In contrasto, il caso di Sankt Gallen

<sup>36</sup> Paris, Bibliothèque Nationale de France, nouv. acq. lat. 1761, fol. 83vb-84ra e München, Staatsbibliothek, Clm 13004, fol. 97ra: "Quidam habens filium obtulit eum ditissimo cenobio exactus (ab *add.* Me) abbate et fratribus x. libras soluit ut filius susciperetur (reciperetur Me), ipso tamen beneficio etatis hoc ignorante. Creuit puer et per incrementa temporum et officiorum ad virilem etatem et sacerdotii gradum peruenit. Exinde suffragantibus meritis in episcopum eligitur, interveniente obsequio et paternis precibus data quoque pecunia cuidam ex consiliariis archiepiscopi consecratur iste in antistitem nescius paterni obsequii et oblate pecunie. Procedente vero tempore nonnullos per pecuniam ordinavit, quibusdam uero gratis benedictionem sacerdotalem dedit, tandem apud metropolitanum suum accusatus et conuictus sententiam in se damnationis accepit". Un'edizione di questa versione del Decretu, di Graziano è in corso di preparazione sotto la direzione di Anders Winroth. I suoi progressi possono essere seguiti sul sito:

<https://sites.google.com/a/yale.edu/decretumgratiani/home>

sembra suggerire che il ragazzo divenne prete in modo inappropriatamente rapido (*conuolauit*). La decisione della corte ecclesiastica in Sankt Gallen (*contraria sententia*) potrebbe essere interpretata nel senso che il vescovo era convinto che la decisione non fosse in accordo con la propria interpretazione delle sue azioni. Nell'altra formulazione della pre-Vulgata il vescovo accetta la condanna. Queste differenze non indicano, per me, la presenza di un abbreviatore. Piuttosto, suggeriscono una rielaborazione di Graziano.

Graziano poi distinse sette questioni che intendeva trattare, le quali sono quasi le stesse in tutte le versioni del testo. La sesta questione era quella il cui testo poneva un problema di interpretazione: “Sesta (questione). Se coloro che sono stati da lui ordinati nel passato senza conoscenza della sua simonia debbano essere deposti”<sup>37</sup>. C’era una sola fonte nell’intero corpo del diritto canonico che poteva rispondere a questa domanda: si tratta di due canoni che Papa Urbano II aveva promulgato nel Concilio di Piacenza del 1195. Per risolvere la sesta *quaestio* Graziano presenta i due canoni di Piacenza come un solo canone nel manoscritto di San Gallo<sup>38</sup>. Il posto più logico per il canone era appunto nella sesta *quaestio*. E lì si trova nel manoscritto di San Gallo<sup>39</sup>:

<sup>37</sup> Sankt Gallen, Stiftsbibliothek 673, p. 29: “Sexta: An illi qui ab eo iam symoniaco igranter sunt ordinati abici debeant”. La versione più recente aggiunge “aut non” alla fine della *quaestio*.

<sup>38</sup> Robert Somerville, *Pope Urban II's Council of Piacenza: March 1-7, 1095* (Oxford University Press, Oxford 2011) pubblica una edizione dei canoni, pp. 91-92, e li discute a pp. 104-111, dando informazioni sulle collezioni canoniche che inclusero questi testi.

<sup>39</sup> Sankt Gallen, Stiftsbibliothek 673, p. 41b. Il testo è leggermente diverso da quello della pre-Vulgata e della Vulgata, che sono più vicini ai canoni conciliari (C.1 q.1 c.108): “Si qui, inquit, a symoniacis non symoniace ordinantur, siquidem probari potuerint se, cum ordinaretur, nescisse eos symoniacos esse, et tunc pro catholicis habebantur in ecclesia, talium ordinationes misericorditer sustinemus, si tamen eos laudabilis uita commendat. [Qui uero scienter se a symoniacis consecrari immo execrari permiserint, eorum consecrationem omnino irritam esse decernimus]”. Urbano II, Concilio di Piacenza, c.3 e [c.4]: *Collectio X partium*, fol. 76r, dove i capitoli sono separati. *Collectio 3 librorum* 2.8.11 in medio. 9L 3.5.1. L’inciso “inquit” si trova anche in altri testi di Urbano II. È un ulteriore elemento testuale di prova che Sg non può essere una abbreviazione; per i riferimenti ai papi in terza persona v. Robert Somerville, *Pope Urban II, The Collectio Britannica, and the Council of Melfi (1089)* (Oxford University Press, Oxford 1996) CB 8, 11, 17, 28, 44. È ancora più importante che Graziano incluse un altro canone attribuito a Urbano, *Duae sunt*, dove è anche usato “inquit” nell’incipit. Ho discusso il testo in ‘Gratian, Causa 19, and the Birth of Canonical Jurisprudence’, *Panta rei*. *Studi dedicati a Manlio Bellomo*, ed. Orazio Condorelli (Il Cigno, Roma 2004) IV 339-355 a p. 344.

Se coloro – dice – che sono ordinati non simoniamente dai simoniaci, se essi potranno provare che, quando venivano ordinati, non sapevano che i vescovi ordinanti erano simoniaci poiché a quel tempo erano reputati nella chiesa come cattolici, tolleriamo le loro ordinazioni con misericordia, qualora tuttavia la loro vita esemplare li renda degni di questo. Quanto a coloro che, invece, abbiano consapevolmente permesso di essere consacrati, in verità esecrati, dai simoniaci, stabiliamo che la loro ordinazione sia del tutto invalida.

Nella transizione dal *Decretum* di Sankt Gallen ai manoscritti di Firenze, Paris, Barcellona e Admont, Graziano aggiunse 15 canoni alla *quaestio* 1 tra c.90 e c.113. Uno di questi canoni fu la decretale di Papa Nicolò II in cui il papa distingueva tra diversi tipi di ordinazioni: simoniaci ordinati simoniamente da simoniaci, simoniaci ordinati da non simoniaci, e simoniaci ordinati da simoniaci ma non simoniamente. La norma di Nicolò, tuttavia, non copriva tutti i possibili casi, il più importante dei quali era la questione giuridica della rilevanza dell'ignoranza. Graziano aveva già applicato il principio dell'ignoranza al diritto matrimoniale in San Gallo, *Causa* 26 (= 29).

Quando considerò la decretale di Nicolò II Graziano deve aver pensato: “come incide essa sul chierico, come nel mio caso ipotetico, il quale ignorava che il prelado che lo aveva ordinato era simoniaco? Oppure sul chierico, come nell'altra ipotesi, che non sapeva che qualcuno stava pagando per la sua ordinazione?”. Deve anche aver considerato che sollevare la questione dell'ignoranza nella *quaestio* 1 e non trattarla nella *quaestio* 6 disturbava l'ordine sistematico della *Causa prima*. Nella *quaestio* 1 il problema era stato: “È un peccato comprare beni spirituali?”<sup>40</sup>. Nonostante le riserve che possa avere avuto, Graziano spostò il canone conciliare di Urbano II dalla *quaestio* 6 alla *quaestio* 1 e la collocò dopo la decretale di Nicolò II. Come Graziano osservò nel *dictum* che precede il canone<sup>41</sup>:

Ma questo si deve intendere dei chierici che sono ordinati da vescovi simoniaci che ignoravano essere simoniaci. Costoro sono resi simoniaci non dalla colpa del crimine, ma dalla ordinazione da parte di un simoniaco. Di questi papa Urbano dice...

<sup>40</sup> C.1 d.a.c.1: “Hic primum queritur an sit peccatum emere spiritualia?”.

<sup>41</sup> C.1 q.1 d.a.c.108: “Sed hoc intelligendum est de his qui ordinantur a simoniacis, quos ignorabant esse symoniacos. Hos facit simoniacos non reatus criminis, sed ordinatio symoniaci. De quibus Urbanus papa ait”.

Lo spostamento di un canone è fatto unico nella tradizione testuale del *Decretum*. *Causa 1, quaestio 1* è il solo luogo del *Decretum* in qualsiasi delle sue versioni nel quale Graziano operò lo spostamento di un canone in modo significativo. Possiamo pensare con qualche giustificazione che egli avrebbe potuto porre la decretale di Nicolò II nella *quaestio 6*. La *quaestio 1* era già sgraziatamente lunga. Lo spostamento del canone di Urbano II non migliorò il suo ragionamento o l'organizzazione della *Causa prima*. E tuttavia Graziano spostò il testo di Urbano. Graziano poi rielaborò il *dictum* introduttivo della *quaestio 6* nelle successive versioni del *Decretum*, per dire<sup>42</sup>:

Cosa invero si debba fare di coloro che siano stati ordinati inconsapevolmente dai simoniaci, problema che è stato posto nella sesta questione, si trova sopra nel capitolo di Urbano che così comincia, “Si qui a simoniacis non simoniace ordinati sunt”.

Previamente, nel manoscritto di Sankt Gallen Graziano aveva introdotto i canoni di Piacenza con un *dictum* che ha creato problemi di interpretazione e in alcuni autori la convinzione che Sankt Gallen sia un'abbreviazione<sup>43</sup>:

Quid autem de his fieri debeat qui ignoranter a symoniacis ordinati sunt, quod quidem sexto loco quesitum est, supra in capitulo Urbani dictum est quod, quia forte ibi quantum ad negotium pertinebat integre poni non fuit necessarium, in presenti ad evidentiam in medium adducamus.

In traduzione:

Che cosa dunque si debba fare con coloro che sono stati ordinati inconsapevolmente dai simoniaci, problema che è stato posto nella sesta questione, è stato detto sopra nel capitolo di Urbano che, poiché forse in quel luogo non fu necessario porlo integralmente per quanto riguardava il tema, a questo punto mettiamo in evidenza.

<sup>42</sup> C.1 q.6 d.a.c.1, Paris, BNF, nouv. acq. lat. 1761, fol. 102va, Firenze, B.N., Conv. Sopp. A.1.402, fol. 25rb: “Quid<sup>a</sup> uero<sup>b</sup> de his fieri debeat qui ignoranter a simoniacis ordinati sunt<sup>c</sup>, quod sexto loco quesitum est supra<sup>d</sup> in capitulo uidelicet Urbani quod sic incipit, Si qui<sup>e</sup> a simoniacis non simoniace ordinati sunt requiratur”.

<sup>a</sup> Quod<sup>ac</sup> Fd <sup>b</sup> igitur<sup>ac</sup>, autem<sup>pc</sup> Fd <sup>c</sup> nunc autem *add.* Fd<sup>ac</sup> <sup>d</sup> quod - supra *om.* Fd<sup>ac</sup> <sup>e</sup> quis<sup>pc</sup> Fd

<sup>43</sup> Sankt Gallen, Stiftsbibliothek 673, p. 41, C.1 q.6 d.a.c.1.

Winroth e altri hanno interpretato il *dictum* di Graziano all'inizio della *quaestio* 6 come la prova del fatto che Sankt Gallen è una abbreviazione<sup>44</sup>. Essi assumono che l'abbreviatore si sia addormentato e abbia dimenticato che aveva omesso il canone di Papa Nicolò, e anche che aveva eliminato il canone di Urbano posto immediatamente dopo quello di Nicolò. Data tale supposizione, Winroth ha ragione nel dire che il riferimento è sconcertante e, se avesse interpretato il passo correttamente, potrebbe essere una solida prova che Sankt Gallen è un'abbreviazione. Tuttavia, il compilatore del manoscritto di Sankt Gallen era sveglio. Ciò che Winroth si è lasciato sfuggire è che Graziano aveva, in effetti, citato il canone nella *quaestio* 4 di Sankt Gallen e in tutte le successive versioni del *Decretum*. Quello è il luogo a cui Graziano si riferisce nel *dictum* introduttivo della *quaestio* 6 in Sankt Gallen. Egli non stava citando un testo allora non esistente nella *quaestio* 1. Egli avvisava i suoi lettori che avrebbe potuto inserire il canone di Urbano nella *quaestio* 4 ma non lo fece. Nel suo *dictum* nella *quaestio* 4 aveva scritto<sup>45</sup>:

Parimenti, se è scusato colui che è ordinato inconsapevolmente da un simoniac, nello stesso modo può essere scusato colui che per ignoranza è ordinato simoniamente.

Nelle successive versioni del *Decretum* Graziano chiarì, inserendo la precisazione che il *dictum* si riferiva al canone di Urbano II, ormai posto nella *quaestio* 1<sup>46</sup>:

Parimenti, se è scusato colui che è ordinato inconsapevolmente da un simoniac, come si legge sopra nel capitolo di Urbano <in q.1 c.108>, nello stesso modo può essere scusato questo che per ignoranza è ordinato simoniamente.

Una volta che il *dictum* di Graziano introduttivo della *quaestio* 6 nel manoscritto di Sankt Gallen è inteso riferirsi al *dictum* della *quaestio* 4, l'uso di questo passo come prova del fatto che Sankt Gallen sia un'abbreviazione non è più sostenibile. Non si tratta di un abbreviatore che dor-

<sup>44</sup> Si veda Anders Winroth, 'Recent Work on the Making of Gratian's Decretum', *Bulletin of Medieval Canon Law* 26 (2006) 1-29 a 20-21.

<sup>45</sup> Sg p. 38, C.1 q.4 d.p.c.10: "Item si excusatur qui a symoniac ordinatur ignoranter et utique iste excusari potest qui per ignorantiam symoniace ordinatur".

<sup>46</sup> Graziano, C.1 q.4 d.p.c.10, P fol. 100va, Fd fol. 24v: "Item si excusatur qui ignoranter a simoniac ordinatur, ut supra in capitulo Urbani legitur, et iste excusandus est qui per ignorantiam symoniace ordinatur".

micchiava. Graziano stava praticando una metodologia che usava in tutte le versioni del suo *Decretum*: riferirsi a canoni in altre parti dell'opera con le loro prime parole o, come qui, con un breve accenno al contenuto di un canone.

Gli altri argomenti *pro* e *contra* l'ipotesi che Sankt Gallen sia un'abbreviazione si fondano su piccole varianti testuali che non possono avvicinarsi a fornire una piena prova. Alcuni studiosi, me compreso, hanno proposto argomenti testuali tratti dai *dicta* di Graziano in Sankt Gallen. Alcuni sono più persuasivi di altri. Nessuno offre piena prova per l'una o l'altra opinione<sup>47</sup>. Come ho affermato sopra, credo che le anomalie testuali in Sankt Gallen, *Causae* 27-36 del testo di Graziano, non possono essere usate come prova di una abbreviazione perché penso che il testo sia una redazione con interpolazioni<sup>48</sup>. Un significativo elemento di prova per la mia convinzione che Sankt Gallen sia una precoce versione pre-Vulgata del *Decretum* di Graziano, e non un'abbreviazione, sono le quattro *authenticae* aggiunte sui margini del manoscritto. Graziano incluse due di queste nel testo del *Decretum* nelle successive redazioni. Due non le incluse. Non fu Graziano ad aggiungerle sui margini di Sankt Gallen, lo fece qualcun altro. Chiunque sia stato a farlo, egli conosceva il diritto romano molto bene e usava il manoscritto per insegnare il diritto canonico in un centro dove altri insegnavano il diritto romano. Una tale persona, ho sostenuto, non avrebbe insegnato usando un'abbreviazione<sup>49</sup>.

Anders Winroth ha notato, come molti altri studiosi, che Graziano cita la Bibbia frequentemente nei suoi *dicta*. Inoltre scelse canoni con molte citazioni bibliche. Winroth ha posto l'attenzione sul fatto che Graziano cita le epistole pastorali pseudopaoline a Timoteo e a Tito quando espone la disciplina clericale nelle *Distinctiones* 25-49. Che Graziano facesse ricorso a queste epistole era inevitabile. Qualsiasi autore medievale che discuteva il comportamento clericale e le norme della loro rettitudine avrebbe immediatamente pensato alle epistole pastorali. I canoni che Graziano raccolse in queste *Distinctiones* le citavano molte

<sup>47</sup> *Causa* 29 (Sg 26) ha un insieme particolarmente interessante di varianti testuali che suggerisce che Sankt Gallen non è un'abbreviazione; v. José Miguel Viejo-Ximénez, "Non omnis error consensus euacuat". La C. 26 de los Exserpta de Sankt Gallen (Sg), *Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, edd. Janusz Kowal, Joaquín Llobell (Bibliotheca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 2010) 617-641, specialmente la sua conclusione a p. 630-631.

<sup>48</sup> Uno dei testi è un canone di Papa Innocenzo II, comunemente attribuito al Concilio Lateranense II. Se non fosse un canone del Lateranense II, allora sarebbe possibile che Sankt Gallen sia opera di Graziano.

<sup>49</sup> V. Pennington, 'Big Bang' 64 e 'Beginning of Roman Law Jurisprudence' 35-53.

volte più di quanto abbia fatto Graziano stesso. Winroth conclude la sua discussione sull'uso che Graziano fece delle epistole pastorali con la seguente affermazione<sup>50</sup>:

L'utilizzazione graziana di San Paolo per l'organizzazione del suo discorso è, incidentalmente, un argomento quasi irrefutabile contro l'idea che il testo del *Decretum* noto attraverso l'infame manoscritto di Sankt Gallen, Stiftsbibliothek 673, sarebbe la più antica versione dell'opera di Graziano... Questo manoscritto fa un pasticcio di tutta quella organizzazione, tagliando la maggior parte dei riferimenti alla Lettera a Timoteo, mentre ne mantiene alcuni, resi orfani e a stento intellegibili.

Come i tartufi neri, gli argomenti irrefutabili sono difficili da trovare nei dibattiti tra studiosi. Ci sono due buone ragioni per pensare che le conclusioni di Winroth possono essere messe in discussione. La prima obiezione è che le epistole pseudo-paoline non forniscono una "organizzazione" o alcun "principio di organizzazione" per le *distinctiones* di Graziano nel senso ordinario di tali espressioni. Egli non segue le epistole esattamente come esse trattavano la disciplina clericale riga per riga o capitolo per capitolo. Saltella qua e là tra le epistole, citandole e traendo da esse qualsiasi idea trovasse utile per le questioni che stava discutendo. Inoltre citava altri testi delle epistole paoline quando trattava della rettitudine morale del clero. Se non c'è organizzazione o un principio di organizzazione nel suo uso delle epistole pastorali, essi non possono essere violati.

La seconda obiezione, di molto maggior peso, è che paragonare le *Distinctiones* con la *Causa prima* di San Gallo significa paragonare due diversi generi letterari. Nella *Causa prima* Graziano creò un caso ipotetico, pose una serie di questioni e presentò i testi che riguardavano il caso. La *Causa prima* presenta un caso ipotetico in cui uno studente aveva una concubina, un suddiacono aveva una moglie, e dopo questa triste storia divenne prete e poi vescovo. In Sankt Gallen Graziano non si pose il problema di quali dovessero essere le virtù che un chierico deve possedere. Nelle *Distinctiones* se lo pose. Quando rielaborò quel mate-

<sup>50</sup> Anders Winroth, 'Where Gratian Slept: The Life and Death of the Father of Canon Law', *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, Kanonistische Abteilung 99 (2013) 105-128, a p. 110: "Gratian's use of St. Paul for his organization is, incidentally, a well-nigh irrefutable argument against the idea that the text of the *Decretum* known from the infamous manuscript St. Gall, Stiftsbibliothek 673 would be the earliest version of Gratian's work... This manuscript makes a hash of that organization, cutting most references to the Epistle to Timothy, while allowing a few to stand, orphaned and barely intelligible".

riale, l'apertura dell'argomento era molto più ampia. Nella *Causa prima* di San Gallo Graziano analizzava le norme relative al comportamento sessuale dei chierici, e come esse potessero incidere sullo status di un prelado; nelle successive *Distinctiones*, che scaturirono dalla *Causa prima*, Graziano trattava una serie molto più ampia di questioni che riguardano la disciplina clericale e quali caratteristiche un buon clerico dovrebbe possedere. La differenza non è da poco. È un progetto interamente differente. Comparare i due testi e come comparare il *tuber melanosporum* (tartufo nero) con l'*agaricus bisporus* (fungo prataiolo). Combinare le due cose non è buona gastronomia o buona metodologia scientifica. Timoteo e Tito non hanno molto da dire circa i comportamenti sessuali dei chierici trattati nella *Causa prima* di San Gallo; invece hanno molto da dire negli argomenti trattati nelle *Distinctiones*.

Infine, la conclusione di Winroth elude un'altra questione circa Sankt Gallen che io ho sollevato dieci anni fa: se Sankt Gallen è una abbreviazione, perché l'abbreviatore avrebbe ignorato il *Tractatus de legibus* (D.1-20) e le *Distinctiones* 80-101? O perché avrebbe tagliato via le *Causae* 24-26 e 28? Se l'abbreviatore si è preso il disturbo di trasformare le *Distinctiones* 27-29 nella *Causa prima*, e se stava usando il testo per insegnare, tagliar via il *Tractatus de legibus* è strano. Sarebbe anche difficile trovare una buona ragione per cancellare le *Causae*. È un vecchio principio di dottrina umanistica che la più facile e la più semplice spiegazione per i cambiamenti testuali è di solito la più stringente. A mio parere, quando Graziano decise che la questione del matrimonio dei chierici e del loro comportamento sessuale era stata risolta dalla legislazione conciliare del Lateranense I e dai concili di Innocenzo II, specialmente quello di Pisa del 1135, si mise a smantellare la *Causa prima*<sup>51</sup>. Alquanto logicamente mise insieme le *Distinctiones* sulla disciplina clericale anteriormente alla prima *Causa*<sup>52</sup>. Immaginare un abbreviatore che prende le *Distinctiones* tra 27 e 79, omette la metà dei canoni e crea una *Causa* coerente è a mio giudizio non solo un compito molto *difficilior*, ma pone anche la questione del perché lo abbia fatto. Se si sostiene che l'abbreviatore abbia creato la *Causa prima*, si dovrebbe dare ragione del perché ci fosse bisogno di tale *Causa*. C'era ancora bisogno di una *Causa* con le questioni trattate nella *Causa prima*? Graziano certamente pensava di no quando terminava la Vulgata del

<sup>51</sup> Concilio Lateranense II c.7 è solitamente ricordato come la decisione definitiva sul matrimonio dei chierici, ma ripete la proibizione che Innocenzo II aveva promulgato a Pisa nel 1135, c.4 o c.1: v. Robert Somerville, 'The Council of Pisa: A Re-Examination of the Evidence for the Canons', *Speculum* 45 (1970) 98-114, che alle pp. 103-106 riporta il canone come trasmesso da diversi manoscritti.

<sup>52</sup> Pennington, 'Gratian, Causa 19' 351-353.



*Decretum*. Nessuna Causa della Vulgata si concentra sui problemi che Graziano aveva toccato nella *Causa prima*.

Alla fine, quali conclusioni possiamo trarre dalla evidenza dei manoscritti che emerge dalle più antiche versioni del *Decretum* di Graziano? Egli insegnò molti anni a Bologna ed ebbe molti studenti. Alcuni di loro cominciarono a glossare e commentare il suo *opus magnum*<sup>53</sup>. I glossatori cominciarono il lavoro molto presto. Il più antico reticolo di glosse contenuto in tutti i più antichi manoscritti del *Decretum*, pre-Vulgata e Vulgata, con le citazioni di Burcardo di Worms e della Lombarda, è indubabilmente di origine italiana<sup>54</sup>. Nondimeno, tali serie di glosse circolavano sui margini del testo di Graziano seguendo ovunque esso andasse.

John T. Noonan giunse alle sue conclusioni senza il beneficio di ciò che oggi noi sappiamo del Maestro Graziano. La sua è ancora una buona sintesi biografica: Graziano “si rivelò essere un maestro con cultura e interessi teologici e il punto di vista di giurista. Operò a Bologna negli anni Trenta e Quaranta del sec. XII”<sup>55</sup>. Modificherei la sua conclusione aggiungendo solo “anche negli anni Venti”. Nel leggere le *causae* e nel pensare ai cambiamenti che Graziano apportò nelle differenti versioni dell’opera, sono rimasto colpito da come egli abbia sviluppato ed ampliato la sua analisi dei problemi posti nei casi ipotetici che aveva creato. Si potrebbe concludere, come io ho concluso, che Graziano non avrebbe potuto fare tutto quel lavoro di pensiero su temi giuridici tanto diversi in solo pochi anni di insegnamento.

“Horror vacui” è una metafora applicabile a quasi ogni campo di studi. Se non conosciamo ciò che desidereremmo conoscere, cerchiamo le prove per riempire il vuoto della nostra ignoranza. Noonan ha dimostrato persuasivamente che l’ “horror vacui” creò un ricco arazzo di conoscenze illusorie circa Graziano durante i secoli XII e XIII. Gli studiosi del secolo XXI hanno rimesso mano alla ricerca per sapere di più di Graziano. Vale la pena fare queste ricerche. Anders Winroth ha sottoscritto due ipotesi che sono state recentemente proposte dagli studiosi: che Graziano fosse vescovo di Chiusi e che partecipò a una disputa giudiziaria a Venezia nel 1143. Entrambe le congetture comporterebbero che Graziano sia vissuto fino al 1145 circa. Per rivitalizzare e rinvigorire gli studi sul *Decretum* di Graziano Winroth ha fatto più di qualsiasi altro abbia fatto negli ultimi

<sup>53</sup> La più recente ipotesi di Winroth è che Graziano possa avere insegnato solo per uno o due anni: ‘Where Gratian Slept’ 125-126.

<sup>54</sup> Ciò non vuol dire che questo più antico strato di glosse fosse un testo uniforme e coerente. I manoscritti lo dimostrano senza alcun dubbio.

<sup>55</sup> Noonan, ‘Gratian Slept Here’ 172: Graziano “revealed himself to be a teacher with theological knowledge and interests and a lawyer’s point of view. He worked in Bologna in the 1130s and 1140s”.

200 anni. Non sorprendentemente si occupa di Graziano e pensa spesso a quell'uomo che fece così tanto per dare avvio alla scienza giuridica europea. Sebbene io non condivida tutte le sue ipotesi e conclusioni su Graziano, devo sottolineare che il lavoro di Winroth ha aperto nuove prospettive nelle ricerche su Graziano come maestro, giurista e persona. Alcuni punti di disaccordo non indeboliscono o diminuiscono i suoi risultati.

Winroth è stato convinto da un argomento addotto per la prima volta da Francesco Reali che Graziano divenne vescovo di Chiusi alla fine della sua vita. Anche autori medievali pensavano che Graziano era stato vescovo di Chiusi<sup>56</sup>. Reali ha notato che un necrologio del capitolo cattedrale di Siena contiene la notizia che un Graziano da Chiusi, che era anche vescovo, era morto in un anno non specificato verso la metà del secolo XII<sup>57</sup>. Reali ha pensato che questo Graziano fu non solo di Chiusi, ma anche che era stato vescovo di Chiusi. Winroth ha condiviso la scoperta di Reali e l'ha usata come prova della sorte di Graziano negli anni Quaranta del secolo XII.

In effetti, come Noonan aveva già ammesso, c'è una prova molto antica del fatto che Graziano sia stato vescovo. Rudolf Weigand ha edito una glossa introduttiva, o prologo che sia, che precede otto manoscritti del *Decretum*<sup>58</sup>. In tre di loro il testo afferma che Graziano divise il *Decretum* in due parti, con ciò implicando che l'ultima parte sui sacramenti, *De consecratione*, non era ancora parte del *Decretum*; gli altri cinque manoscritti cambiano le due parti in tre<sup>59</sup>. Tutti e cinque i manoscritti che contengono "tre parti" sono copie tarde del *Decretum*. La testimonianza dei primi tre manoscritti è una prova certa che la glossa fu scritta pochissimo dopo che la versione Vulgata del *Decretum* avesse

<sup>56</sup> Larson, 'Early Stages of the *Decretum*' 54-55

<sup>57</sup> Francesco Reali, 'Magister Gratianus e le origini del diritto civile Europeo', *Graziano da Chiusi e la sua opera. Alle origini del diritto comune europeo*, ed. F. Reali (Pubblicazioni del Centro Studi Magister Gratianus, 1; Edizioni Lui, Chiusi 2009) 17-130, specialmente 98-101.

<sup>58</sup> Rudolf Weigand, 'Frühe Kanonisten und ihre Karriere in der Kirche', *Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung* 76 (1990) 135-155 a p. 152-153.

<sup>59</sup> Winroth, 'Where Gratian Slept' 115-116 scrive: "Perhaps this means that this glossator wrote before the second recension with its three parts circulated, in which case it would be very early testimony, say from the 1140s, more or less contemporary with Gratian". Tuttavia egli non ha considerato il passo come una solida prova, perché erroneamente ha pensato che solo un manoscritto avesse la lezione "duas". Inoltre, poiché crede che Pf sia il solo testimone, afferma che "un professore di diritto di Parigi" disse ai suoi studenti che Graziano era vescovo. Dalla nostra discussione dovrebbe essere chiaro che il testo non è il prodotto di un canonista francese.

lasciato il tavolo di lavoro di Graziano senza la terza parte, *De consecratione*<sup>60</sup>.

Lo scrittore del manoscritto forse più antico dei tre, Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 3884-I, copiò il testo sul foglio che precede l'inizio del *Decretum*<sup>61</sup>. Non possiamo sapere con certezza se questo breve prologo fu un tentativo di presentare il *Decretum* ai lettori, o un'introduzione al primitivo reticolo di glosse, o l'una e l'altra cosa<sup>62</sup>:

Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo.

La prima parte del *Decretum* comincia con una discussione sul diritto scritto e non scritto e quale di essi sia preposto all'altro. Tratta delle autorità delle leggi, dell'elezione dei chierici e della loro dispensa.

*Concordia dei canoni discordanti. All'inizio una trattazione del ius della constitutio e della natura*<sup>63</sup>.

La Concordia dei canoni discordanti, che secondo l'organizzazione data dal vescovo Graziano è divisa in due parti. La prima parte contiene 101 *distinctiones*, sebbene la *distinctio* 49 (48) sembri incompleta.

<sup>60</sup> Eichbauer, 'Gratian's Decretum' 1112-1113.

<sup>61</sup> Gli altri due manoscritti contenenti la più antica versione di questa glossa secondo Weigand sono Gent, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 55 e Trier, Stadtbibliothek, 906 (1141).

<sup>62</sup> fol. 15v. Scritto in inchiostro rosso, al modo delle rubriche: "In nomine domini nostri Ihesu Christi. Prima pars incipit de iure scripto et non scripto et quod cui preponatur et legum auctoritatibus et clericorum electione siue dispensatione.

Concordia discordantium canonum. Ac primum de iure constitutionis et nature.

Concordantia discordantium canonum iuxta determinationem Gratiani episcopi que in duas partes divisa. Prima pars constat centum et una distinctione, licet xl.<sup>ma</sup>ix.<sup>na</sup> (*Trier ha* 48) incompetens uideatur. Secunda uero causis xxx.vi. ubi notandum est nonnulla esse intermiscita capitula atque ita digesta prout diuersis causis uisum est expidiri (*sic*) que quidem cum alibi repperiris integra supplere his seu continuare tanquam id scriptoris uicio contigisset. Similiter etiam cum alias grecorum conciliorum translationes inueneris, eas sufficere tibi credens de qua huic operi sunt sumpta congruentia capitula miscere uel uariare translationum seriem non presumas".

Un altro antico manoscritto, Heiligenkreuz, Stiftsbibliothek 44, fol. 8v, comincia con il testo "In nomine - siue dispensatione" (in una forma leggermente ingarbugliata) ma omette il resto.

<sup>63</sup> Il testo in corsivo è scritto a lettere maiuscole al modo delle rubriche ed è in effetti una rubrica comune che si trova all'inizio delle versioni antiche del *Decretum* con leggere varianti, per esempio in Biberach, Spitalarchiv, B.3515, fol. 10r, Köln, Dombibliothek, 127, fol 9r, Mainz, Stadtbibliothek, II.204, fol. 2r, Salzburg, Stiftsbibliothek, a.xi.9, fol 11r.

La seconda parte contiene 36 *causae*, dove occorre notare che parecchi canoni sono scomposti<sup>64</sup> e riordinati in varie *causae* secondo ciò è apparso utile, in modo che se li trovi integri in altro luogo, <non dovresti presumere> di integrarli o continuarli come se ciò fosse accaduto per un errore dello *scriptor*. Similmente, anche se troverai altre traduzioni dei concili greci, considerando affidabili quelle da cui i congruenti capitoli sono stati inseriti in quest'opera, non presumere di mescolare o variare la serie delle traduzioni.

Il testo non è privo di intriganti ambiguità. La prima riga è una introduzione tipica delle opere medievali ma non, per quello che ne so, di Graziano. Weigand non l'ha inclusa nella sua edizione. Se essa ricorresse negli altri manoscritti, sarebbe una prova molto significativa che è parte di un prologo che introduce le glosse, non il testo di Graziano. La frase successiva è un sommario degli argomenti delle *Distinctiones* 1-101. Anch'essa potrebbe essere parte del prologo alle glosse. Il testo in corsivo è tratto da una diversa tradizione che si ritrova all'inizio di parecchi manoscritti graziani del secolo XII. Lo scriba deve avere avuto due testi differenti di fronte a sé, e deve averli combinati. La parte rimanente, che ho preso dal manoscritto di Parigi e che Weigand chiama la "versione antica", richiama l'attenzione del lettore su tre questioni testuali. La prima è che la *Distinctio* 49 (o 48) è incompleta. La seconda è un ammonimento a che il lettore non si lasci turbare se altri testi, presumibilmente in altre collezioni, fossero diversi. Graziano li aveva riformulati per conseguire il suo scopo. Infine, i canoni dei concili greci che Graziano aveva inserito nel *Decretum* dovevano essere lasciati tali e quali. Graziano – è sottinteso – aveva fatto le scelte giuste.

Propendo per pensare che il testo sia il prologo delle glosse, primitive ma significative, del manoscritto Paris, BNF, 3884-I e II. Weigand aveva studiato per anni manoscritti con questo tipo di glosse, e le ha considerate parte di quella che ha definito "prima composizione" quando ha delineato la classificazione della antiche glosse a Graziano<sup>65</sup>. Nel suo lavoro egli non ha fatto menzione del fatto che questo strato di glosse, che si trova in quasi tutti i più antichi manoscritti glossati di

<sup>64</sup> Abbreviare e modificare canoni e decretali, con le parti omesse denominate "intercisiones", divenne una pratica editoriale comune per i canonisti da Graziano a Raimondo di Peñafort: per alcuni esempi v. il mio studio 'The French Recension of *Compilatio tertia*', *Bulletin of Medieval Canon Law* 5 (1975) 53-71 a 60-63.

<sup>65</sup> *Die Glossen zum 'Dekret' Gratians. Studien zu den frühen Glossen und Glossenkompositionem* (Studia Gratiana 26-27; Libreria Ateneo Salesiano, Roma 1991); una versione sintetica in inglese del suo *magnum opus* è 'The Development of the *Glossa ordinaria* to Gratian's *Decretum*', *The History of Canon Law in the Classical Period, 1140-1234* 55-97.

Graziano, compresi i manoscritti pre-Vulgata di Barcellona e Admont, include molti riferimenti ai canoni del *Decretum* di Burcardo di Worms e a testi della *Lombarda*<sup>66</sup>.

Nessun'altra collezione canonica pre-graziana ricevette da parte dei primi canonisti tanta attenzione sui margini dei manoscritti del *Decretum* quanta ne ricevette il *Decretum* di Burcardo. La funzione dei testi di Burcardo non è stata ancora studiata. Dovevano integrare, sostenere o contraddire la scelta delle fonti di Graziano? Alcuni furono successivamente incorporati nella Vulgata del *Decretum* come *paleae*. Le citazioni di Burcardo scompaiono dai margini dopo il 1200 circa. Le citazioni del diritto longobardo non sono altrettanto frequenti<sup>67</sup>, le citazioni della *Lombarda* non sono comuni nei manoscritti civilistici italiani, e non sono state ancora notate nei testi canonistici<sup>68</sup>.

Weigand aveva concluso che la “prima composizione di glosse” era molto antica, non successiva al 1150, forse anteriore. La sua presenza è un buon indizio per datare i manoscritti. Nessun canonista avrebbe avuto bisogno di tali glosse, o le avrebbe volute, dopo il 1150 circa. Questo strato di glosse può anche offrire elementi per provare la sua origine: l'Italia. Sebbene Paris, BNF, 3884-I e II siano stati scritti e miniati in Francia settentrionale, è difficile immaginare per quali ragioni un

<sup>66</sup> Tutti i più antichi manoscritti della Vulgata con glosse elencati sopra, nota 7, contengono citazioni di Burcardo e della *Lombarda*. La forma della citazione è, per esempio in Pf, fol. 45v: “B. xix. Si quis <clericus> uexatus” (Burcardo 19.93), nel margine di D.33 c.3. In questo caso il canone di Burcardo dettava dieci anni di penitenza per i chierici posseduti dai demoni. Se fossero stati liberati dai demoni, avrebbero potuto riassumere i loro uffici clericali. Il testo di Graziano, invece, prevedeva che potessero riassumere l'ufficio trascorso un solo anno da che fossero stati liberati dai demoni. Talvolta gli scribi confondevano la B con la D. D.33 c.3 è presente solo nella Vulgata del *Decretum*.

<sup>67</sup> La *Lombarda* è citata come “Lombar.” o “Lom. de decimis, l.iii.” (*Lombarda* 3.3.3) in Pf fol. 195r nel margine di C12. q.2 c.26, che compare solo nella Vulgata del *Decretum*. Il testo del *Decretum* istruisce i vescovi su come essi debbano dividere le decime. Il c.3 della *Lombarda* è una ammonizione generale a far così, ed è seguito dal c.4 che dà istruzioni più dettagliate. Le citazioni della *Lombarda* si ritrovano soprattutto nelle *Causae*.

<sup>68</sup> Cfr. *Glosse preaccursiane alle Istituzioni: Strato Azzoniano Libro primo e Libro secondo*, edd. Severino Caprioli, Victor Crescenzi, Giovanni Diurni, Paolo Mari, Piergiorgio Peruzzi (2 volumi, Fonti per la Storia d'Italia 107 e Antiquitates 14; Nella Sede dell'Istituto, Roma 1984-2004), nei quali non è registrata nemmeno una glossa con citazioni della *Lombarda*. Cfr. anche i miei studi “The Beginning of Roman Law Jurisprudence and Teaching in the Twelfth Century: The *Authenticae*”, *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 22 (2012) 35-53 e “The *Constitutiones* of King Roger II of Sicily in Vat. lat. 8782”, *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 21 (2010) 35-54.

giurista della Francia settentrionale possa essere stato interessato al diritto longobardo. Queste allegazioni della *Lombarda* erano di interesse e utilità per i canonisti nell'Italia settentrionale e meridionale, e rendono probabile che la “prima composizione” abbia avuto origine nelle scuole italiane<sup>69</sup>. La presenza di una versione di questa composizione che abbellisce i margini dei manoscritti di Barcellona e Admont è una buona prova che il *Decretum* pre-Vulgata circolò abbastanza a lungo perché qualcuno abbia composto glosse su di esso. Se i manoscritti pre-Vulgata avessero avuto una brevissima vita d'uso, nessuno si sarebbe preso la fatica di glossarli.

C'è un altro rompicapo in Paris, BNF, lat. 3884-I. Carlos Larrainzar ha scoperto che il foglio di guardia iniziale è un foglio tratto da una versione pre-Vulgata del *Decretum* di Graziano<sup>70</sup>. Jacqueline Rambaud era stata da tempo convinta dell'importanza del manoscritto, e la scoperta di Larrainzar solleva questioni intriganti se non prive di risposta. Il manoscritto fu prodotto in un centro importante. Nella sua produzione non si badò a spese. Il testo fu ripartito in due volumi e arricchito di magnifiche miniature. Si potrebbe presumere che, quando arrivò il testo della Vulgata, il possessore del testo pre-Vulgata decise di disfarsi del vecchio testo e di usare il manoscritto (o i manoscritti) per scopi più mondani, come per esempio i fogli di guardia. Se si potesse localizzare la produzione di questo manoscritto e rintracciare altri manoscritti prodotti nel centro, si potrebbero trovare altri fogli di guardia col Graziano pre-Vulgata. Si potrebbe immaginare che Paris, BNF, 3884-I fu prodotto in un importante centro dell'Europa centro-settentrionale per lo studio del diritto canonico e che il centro avesse stretti legami con Bologna. Gli storici dell'arte hanno collegato le sue miniature a Parigi o forse a Sens. Un centro importante come Parigi avrebbe un senso.

Questa informazione cosa significa per la biografia di Graziano? In primo luogo, le glosse nei manoscritti di Barcellona, Admont, Paris, BNF, 3884 I e II e in altri manoscritti non furono composte in Europa settentrionale ma in Italia. Questo antico glossatore del testo di Graziano che scriveva verso il 1140 pensava che Graziano fosse un vescovo. Per ovvie ragioni era nelle condizioni di saperlo. Il *Decretum* nella sua forma più antica ebbe un immediato successo in tutta l'Europa cristiana. I manoscritti più antichi degli otto menzionati che contenevano il “prologo” sopra discusso identificano Graziano come il compilatore. Anche altri manoscritti lo fanno<sup>71</sup>.

<sup>69</sup> Weigand, ‘Development of the *Glossa ordinaria*’ non si è sbilanciato a dare opinioni sull'origine di queste glosse.

<sup>70</sup> Winroth, *Making Gratian's Decretum* 32

<sup>71</sup> Per esempio Clm 13004, fol. 30r: “Hoc opus inscribitur de Concordia discordantium canonum quod a quodam Gratiano compositum in libros xxxvii.

Non è corretto dire che Graziano era sconosciuto o che i glossatori non menzionavano il suo nome. Come Noonan ha mostrato in dettaglio, gli autori del secolo XII pensavano di conoscere molti dettagli circa Graziano<sup>72</sup>. Ma si trattava del vescovo di Chiusi, come Reali e ora Winroth vorrebbero credere<sup>73</sup>?

Il passo su Graziano nel necrologio senese fu scritto dopo una notizia riguardante un certo Anselmo, ma sulla stessa linea. La morte di Anselmo non è datata. Il testo recita: “Obit Anselmus subdiaconus et canonicus Sancti Martini Lucensis”. Alla fine della notizia di Anselmo uno scriba più tardo aggiunse: “et Gratianus Clusinus episcopus”. Reali e Winroth datano entrambe le mani al secolo XII, e io penso che hanno ragione<sup>74</sup>. Non di meno, ci sono problemi quanto alla loro attribuzione. Se si rispettano le regole della sintassi latina, il testo significa: “Graziano di Chiusi, vescovo”. Di norma, “Clusinus” non potrebbe essere applicato a “Gratianus” e a “episcopus” allo stesso tempo. Se si presume che lo scrittore conosceva bene il latino, si può interpretare il testo nel senso che esso afferma che Graziano da Chiusi era un vescovo. Winroth afferma

est distinctum”. Questo specifico manoscritto è stato da tempo riconosciuto come un antico testimone. L'autore di questa introduzione non conosceva il *De consecratione*: “Primus liber continet divisiones, diffinitiones, necnon et differentias legum tam secularium quam ecclesiarum et quomodo uel a quibus uel quando sint institutę de electione quoque seu ordinatione clericorum. Secundus continet de scienter seu ignoranter a symoniacis ordinatis et de ordinationibus que per pecuniam fiunt”. Admont, Stiftsbibliothek, fol. 8r riporta il medesimo testo. Carlos Larrainzar ha discusso ed edito il testo completo in ‘Notas sobre las introducciones In prima parte agitur y Hoc opus inscribitur’, *Medieval Church Law and the Origins of the Western Legal Tradition. A Tribute to Kenneth Pennington*, edd. Wolfgang P. Müller e Mary E. Sommar (Catholic University Press of America, Washington DC 2006) 134-153. Questi due manoscritti non possono essere datati successivamente agli anni 1145-1150. Se Graziano fosse stato ignoto, sarebbe stato stranissimo che fosse indicato come il compilatore del *Decretum*.

<sup>72</sup> Per esempio Giovanni da Faenza, rubrica della sua *Summa*, ca. 1171, Klosterneuburg, Stiftsbibliothek fol. 1ra: “Incipit prefatio in Decreta magistri G<ratiani> a magistro Jo<hanne> Faventino canonice ac dilucide edita ex duabus summis Ruffini et Stephani utili artificiosoque <modo> excepta”; e fol. 1vb: “Circa librum autem quem pre manibus gestamus hec attendenda sunt, scilicet que sit materia Gratiani in hoc opere, que ipsius intentio, que utilitas que causa operis, que distinctio libri, quis modus tractandi, quis titulus.”

<sup>73</sup> Reali, ‘*Magister Gratianus*’ 96-97 e Winroth, ‘Where Gratian Slept’ 115-124.

<sup>74</sup> Edito in *Raccolta degli storici Italiani dal cinquecento al millecinquecento ordinata da L.A. Muratori*, edd. Giosuè Carducci, Vittorio Fiorini, Pietro Fedele (Rerum Italicarum Scriptores vol. 15, 6; Roma 1931) 22.

che si tratta del Maestro Graziano perché il nome non è comune<sup>75</sup>. Questo non è il caso. Gli è sfuggito il fatto che nello stesso necrologio, che contiene un modesto numero di nomi, è fatta memoria anche di un altro Graziano<sup>76</sup>.

Il problema finale con questa notizia del necrologio senese è che, se costui è il Graziano che aveva compilato uno dei più famosi libri del secolo XII e aveva insegnato diritto canonico a Bologna per lungo tempo, possiamo pensare che gli sia stato dato uno spazio così modesto? Ancora più modesto di quello di Anselmo e di molti altri nel necrologio. Lo scriba senese non gli avrebbe dato alcun titolo, alcun aggettivo per descriverlo, non avrebbe dato alcun indizio che si trattava di una persona di fama europea? In definitiva, dopo avere esaminato le prove, penso che John T. Noonan avrebbe concluso che sì, probabilmente Graziano fu vescovo. Dove lo fu? Difficile da dire. Fu vescovo di Chiusi? I fatti, direi, non lo dimostrano.

Un altro Graziano appare in un caso trattato in un tribunale veneziano nel 1143. Il caso concerneva le decime, un tema sul quale Graziano aveva un'esperienza di tutto rispetto. La notizia è disponibile a stampa da diversi secoli. Noonan pensava possibile che questo Graziano fosse il Maestro Graziano, ma pensava che fosse solo possibile, "persino plausibile", ma non certo. Recentemente Gundula Grebner ha scoperto nuovi elementi che confermerebbero la presenza di Graziano in un'aula giudiziaria veneziana e modificherebbero il plausibile di Noonan in certo<sup>77</sup>. Winroth accetta la tesi di Grebner. Le questioni trattate nella causa sono note in modo scarno, eccetto che essa concerneva dei monaci che avevano il diritto a percepire decime. Grebner pone in rilievo che Graziano si è occupato della questione nel *Decretum*, alla C.16 q.7. La sentenza giudiziale fu resa "consilio Patriarce Aquilejensis et episcopi Ferrariensis et magistris Walfredi et Graciani et Moysis et aliorum prudentum" (col consiglio del Patriarca di Aquileia, del vescovo di Ferrara, di maestro Gualfredo e Graziano e Mosè e di altri uomini *pru-*

<sup>75</sup> Winroth, "Where Gratian Slept" 124: "The name is unusual enough, however, that we may conclude that it is likely".

<sup>76</sup> *Raccolta degli storici Italiani* 17: "Obit presbyter Gratianus prius plebanus de Folliano et post canonicus Senensis honestus clericus et bene litteratus, anno Domini MCC". Incontreremo altri due Graziani nelle fonti veneziane menzionate più sotto.

<sup>77</sup> Gundula Grebner, 'Lay Patronate in Bologna in the First Half of the 12<sup>th</sup> Century: Regular Canons, Notaries and the *Decretum*', *Europa und seine Regionen. 2000 Jahre Rechtsgeschichte*, edd. Andreas Bauer e Karl H.L. Welker (Böhlau, Köln-Weimar-Wien 2007) 107-122.



*dentes*)<sup>78</sup>. Di nuovo, la questione è: può trattarsi del Maestro Graziano, il Padre del diritto canonico, il compilatore, a quel tempo, di un libro famoso? Le esitazioni sono del tipo di quelle riguardanti il necrologio di Siena. A Gualfredo, l'esperto di diritto romano, è dato il titolo di "maestro". A Graziano no. Nel 1143 Graziano sarebbe stato alla fine della sua vita, avendo insegnato a Bologna per quasi venticinque anni. Non avrebbe allora dovuto ricevere almeno qualche riconoscimento per i suoi contributi alla cultura giuridica bolognese? Penso di sì. Inoltre, c'è un altro Graziano che Noonan, Grebner e Winroth non conoscono e che partecipò a un giudizio nel 1150<sup>79</sup>. Nonostante quello del 1150 sia noto per il cognome, "Contarenus", potrebbe essere lo stesso Graziano che partecipò al giudizio del 1143 – oppure un altro Graziano. In ogni modo, come nel 1143 egli assistette al processo con un maestro ma non ricevette questo titolo. Questa è una ulteriore prova che non ogni Graziano è Graziano.

L'uomo di Venezia è qualcuno che, forse, aveva una formazione in diritto canonico, ma molto probabilmente non è il Padre del diritto canonico. Noonan ha ragione: una volta che si eliminano dalla scena il mito e i fatti dubbi, Graziano rimane una figura nell'ombra. Io penso che Noonan sarebbe d'accordo che Graziano fu probabilmente vescovo – ma dove, e soprattutto quando? Era stato eletto vescovo alla fine della sua vita? Potrebbe non essere stato vescovo quando a Bologna insegnava e redigeva la sua raccolta.

Un'altra questione che ricorre da lunga data nella storiografia è se Graziano sia stato più giurista o teologo<sup>80</sup>. Recentemente le sue competenze teologiche sono state fruttuosamente indagate. Sappiamo da molto tempo che Graziano incorporò nel *Decretum* sezioni del *De misericordia et iustitia* di Algero di Liegi<sup>81</sup>. Al giorno d'oggi un solo manoscritto

<sup>78</sup> Documento edito per la prima volta da Flaminio Cornaro, *Ecclesiae Venetae antiquis monumentis nunc etiam primum editis illustratae ac in decades distributae* I (Venetiis 1749) 378, datato 1143, 31 agosto.

<sup>79</sup> A.D. 1150: "Gratianus Contarenus et Magister Lanfrancus de Brissia", *Codice diplomatico padovano dall'anno 1101 alla pace di Costanza (25 giugno 1183)*, ed. Andrea Gloria (2 volumi, Monumenti Storici della Reale Deputazione Veneta di Storia Patria, serie 1, vol. 4 e 6; Venezia 1879-1881) I 390 n. 535; Gloria riporta la causa del 1143 a p. 313, n. 419.

<sup>80</sup> Stanley Chodorow, *Christian Political Theory and Church Politics in the Mid-Twelfth Century: The Ecclesiology of Gratian's Decretum* (Berkeley-Los Angeles-London 1972) 3-10; Atria Larson, *Master of Penance: Gratian and the Development of Penitential Thought and Law in the Twelfth Century* (Studies in Medieval and Early Modern Canon Law 11; Washington, D.C. 2014) 10-12, e i lavori citati sotto alla n. 82.

<sup>81</sup> Robert Kretzschmar, *Alger von Lüttichs Traktat "De misericordia et iustitia". Ein kanonistischer Konkordanzversuch zur Zeit des Investiturstreits:*

del trattato di Algero si conserva a Sud delle Alpi, e solo tre ne rimangono nell'Europa centro-settentrionale. Graziano come acquisì conoscenza del *De misericordia*, visto che l'opera non ebbe ampia diffusione? La spiegazione più semplice potrebbe essere che Graziano abbia studiato teologia al Nord quando era giovane. José Miguel Viejo-Ximénez, Atria Larson e John Wei hanno messo in luce che il pensiero di Graziano potrebbe essere stato modellato dalle scuole teologiche settentrionali<sup>82</sup>. Oggi vi è poco dubbio sul fatto che il pensiero e il metodo di Graziano siano stati influenzati dalle scuole poste al nord delle Alpi<sup>83</sup>. Studiò lì? La questione rimane aperta. Il suo pensiero fu plasmato più dalla teologia o più dal diritto? Su questo punto io concorderei con Noonan che Graziano fu fondamentalmente un giurista che sapeva molto di teologia.

Nel contesto del problema di quale conoscenza Graziano abbia avuto delle opere teologiche dell'Europa settentrionale, gli elementi forniti da Stefano di Rouen nel *Draco normannicus* circa i legami di Graziano con la curia di Papa Innocenzo II potrebbero essere più significativi di quanto si sia pensato<sup>84</sup>. Nella sua storia della Normandia composta in forma poetica, Stefano colloca Graziano nel concilio di Innocenzo II tenuto a Reims nel 1131. Stefano completò il suo poema negli anni Sessanta del sec. XII, ma era vissuto a Bec dal 1140 circa. Deve aver conosciuto persone che avevano partecipato al concilio. Dal lessico usato nel poema si evince che Stefano aveva anche una raffinata conoscenza degli studi giuridici. Cita al completo i *libri legales* prima di elogiare Graziano come

*Untersuchungen und Edition* (Quellen und Forschungen zum Recht im Mittelalter 2; Sigmaringen 1985) 141-154, specialmente la tavola a pp. 144-146. Graziano usò i testi e i *dicta* di Algero in C.1 q.1, C.1 q.7 e C.2 q.7.

<sup>82</sup> José Miguel Viejo-Ximénez, 'La relación del "Liber divinarum sententiarum" con la "Concordia discordantium canon"', *Panta Rei*. *Studi dedicati a Manlio Bellomo*, ed. Orazio Condorelli (5 volumi, Roma 2004) V 435-472; Atria Larson, 'The Influence of the School of Laon on Gratian: The Usage of the *Glossa ordinaria* and Anselmian *Sententie* in *De penitentia* (Decretum C.33 q.3)', *Mediaeval Studies* 72 (2010) 197-244; John Wei, 'Gratian and the School of Laon', *Traditio* 64 (2009) 279-322 e i saggi di Wei in *Mediaeval Studies* 73 (2011) 1-118 e 74 (2012) 1-50.

<sup>83</sup> Christoph H.F. Meyer, *Die Distinktionstechnik in der Kanonistik des 12. Jahrhunderts: Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte des Hochmittelalters* (Mediaevalia lovaniensia, Studia 29; Leuven 2000) 171-177 fa una rassegna della letteratura riguardante le possibili influenze sulla metodologia di Graziano.

<sup>84</sup> Giuseppe Mazzanti, 'Graziano e Rolando Bandinelli', *Studi di storia del diritto* II (Milano 1999) 70-103, è stato il primo ad aver dato attento ascolto alla testimonianza di Stefano di Rouen. Noonan pensava che la testimonianza fosse non concludente, 'Gratian Slept Here' 158; Winroth, 'Where Gratian Slept' 113, l'ha rigettata.

“la fonte di tutti i decreti e il profondissimo oceano di tutto il diritto”. Senza Graziano – scrive Stefano – “nulla valgono le leggi, nulla valgono i diritti”<sup>85</sup>. Il linguaggio che usa per elogiare Graziano rivela che il poeta aveva qualcosa di più che una conoscenza superficiale del diritto. Ma, cosa più importante, Graziano non avrebbe fatto parte dell'*entourage* di Innocenzo II nemmeno nelle conversazioni a tavola tra monaci, e parecchio dopo il concilio, se non fosse stato già affermato quale massima autorità della scienza canonistica nel 1131.

Come abbiamo visto, le speculazioni con nessuna o con scarsa prova hanno dominato il dibattito su Graziano negli ultimi dieci anni. Anch'io vorrei esercitare il mio diritto di speculare intorno a Graziano. Se tutte le mie congetture e le incertezze contenute in questo saggio sull'opera e la vita di Graziano fossero provate come fatti veri, questa è la storia che potremmo raccontare (occorre ricordare che intitolo queste osservazioni al modo di un romanzo ipotetico). Graziano cominciò a insegnare intorno al 1125-1130 usando un testo che assomigliava al manoscritto di Sankt Gallen. Ampliò il suo testo intorno al 1130-1135. Aggiunse circa 1500 canoni, includendone alcuni dalla legislazione di Innocenzo II anteriore al Concilio Lateranense II. Essi derivavano da altri concili o da lettere di Innocenzo. Aveva relazioni con la curia e l'*entourage* di Innocenzo II (con Aimerico?). All'anno 1131, per merito del suo insegnamento e del *Decretum*, Graziano aveva consolidato la sua reputazione al Nord delle Alpi. Divenne vescovo di... (il lettore inserisca una città, Chiusi?). Intorno al 1135 i canonisti italiani (o forse lo stesso Graziano?) compilarono un reticolo primitivo di glosse al suo testo che circolò nei manoscritti più risalenti. Compose una parte finale del *Decretum* sui sacramenti, *De consecratione*, verso il 1140. Questo testo aggiuntivo è di gran lunga

<sup>85</sup> *Le dragon normand et autres poèmes d'Étienne de Rouen*, ed. Henri Omont (Rouen 1884) 62:

Ex Institutis quo legum summa tenetur,  
Legister replicat que sibi digna videt.  
In Digestorum totum se mergit abyssum...  
Codex ipsa ligat quod placet iste legit.  
Explicat edictis et solvit multa Novellis...  
Hinc fluvius torrens Gratianus ad alta redundat,  
Quo sine nil leges, nil ibi iura valent,  
Fons decretorum, totius iuris abyssus,  
Luminis ecclesie splendida stella micat...

Più che semplicemente nominare i libri della codificazione giustiniana, Stefano sembra anche alludere a concetti fondamentali del diritto romano: “que sibi digna videt” riecheggia Cod. 1.14.4, “Digna vox maiestate regnantis legibus alligatum se principem profiteri”; “quod placet iste legit” riecheggia Dig. 1.4.1, “Quod principi placuit legis habet vigorem”. La terminologia giuridica pullula in tutto il poema. Meriterebbe ulteriore studio.

meno raffinato in confronto al resto della sua opera e di aspetto antiquato: contiene appena un *dictum* e 405 testi. Se lo ha composto Graziano, deve averlo fatto rapidamente e senza molte riflessioni o sforzi. Questa storia è adattabile ai fatti possibili? Sì. È vera? Come spero che questo studio suggerisca, alcune di queste congetture sono più plausibili che altre. Aspettiamo per vedere se nel mondo storiografico dei seguaci di Graziano si raggiunga un consenso. Può volerci tempo.

Graziano si sarebbe spostato dalle ombre alla luce brillante e senza ombra del giorno solo nel secolo XIV, quando Dante lo pose nel *Paradiso*, canto X, 97-99 e 103-105:

Questi che m'è a destra più vicino, frate e maestro fummi,  
ed esso Alberto è di Colonia, e io Thomas d'Aquino. [...]  
Quell'altro fiammeggiare esce del riso di Grazian,  
che l'uno e l'altro foro aiutò sì che piace in paradiso<sup>86</sup>.

Dante non sapeva nulla della vita di Graziano. Ma sapeva che Graziano aveva composto un libro noto a qualunque persona colta in Europa. Sapeva che era un libro che qualsiasi studente di diritto studiava e che aveva dato un contributo allo sviluppo della scienza giuridica ecclesiastica e secolare. Dante immaginò che Graziano sedesse in Paradiso con Alberto Magno e Tommaso d'Aquino a suo fianco. Può anche avere saputo che sia Alberto che Tommaso avevano utilizzato il *Decretum* di Graziano nelle loro grandi *summae*. Noi sappiamo di Graziano più di quanto sapesse Dante? Forse no.

*Summary:* The facts of Gratian's life and works have been much debated since Anders Winroth's groundbreaking book that has inspired much research and speculation. This essay reviews the evidence and tries to evaluate the various theories put forward about Gratian's educational formation, his teaching career, his ecclesiastical status, and, most importantly, the evolution of his *Concordia discordantium canonum*.

*Sommario:* Le vicende della vita e dell'opera di Graziano sono state molto dibattute a partire dalla pubblicazione del libro innovativo di Anders Winroth, che ha ispirato molte ricerche e ipotesi. Questo saggio riesamina l'evidenza dei fatti e cerca di valutare le varie teorie proposte quanto alla formazione scientifica

<sup>86</sup> Francesco Calasso, *Medio evo del diritto*. I. *Le fonti* (Giuffrè, Milano 1954) 396 ha seguito Francesco Ruffini e Francesco Brandileone nella loro convinzione che in questi versi Dante si riferiva alla distinzione tra foro interno e foro esterno. Il figlio di Dante, Pietro Alighieri, pensava che suo padre volesse riferirsi ai fori secolare ed ecclesiastico. Graziano non si occupò esclusivamente della giurisdizione ecclesiastica nel *Decretum*. Io seguo Pietro e ringrazio Orazio Condorelli per questa informazione bibliografica.

KENNETH PENNINGTON

di Graziano, alla sua carriera di professore, al suo status ecclesiastico e, soprattutto, all'evoluzione della sua *Concordia discordantium canonum*.

*Key Words:* Gratian; Canon law; Roman law; *Ius commune*, Bologna, Schools of law and theology; Manuscripts; Second Lateran Council; *Concordia discordantium canonum*.

*Parole chiave:* Graziano; diritto canonico; diritto romano; *ius commune*; Bologna; scuole di diritto e teologia; manoscritti; Concilio Lateranense II; *Concordia discordantium canonum*.